

**Disposizione n. 1327**

***Policy* di Gruppo per la gestione delle  
operazioni con soggetti collegati**

**Settembre 2021**

## INDICE

1. Premessa .....	3
2. Disposizioni di carattere generale.....	3
2.1 Finalità e destinatari del documento .....	3
2.2 <i>I</i> ter di adozione e revisione del documento.....	4
2.3 Contesto normativo di riferimento .....	5
2.4 Definizioni.....	6
2.5 Presupposti organizzativi .....	12
3. Ruoli e responsabilità in materia di operazioni con soggetti collegati.....	12
3.1. Consiglio di Amministrazione della Capogruppo.....	13
3.2 Amministratori Indipendenti della Capogruppo e delle altre Società del Gruppo ..	14
3.3 Amministratore Delegato della Capogruppo .....	15
3.4 Collegio Sindacale della Capogruppo .....	16
3.5 Organi e funzioni aziendali coinvolte nella Capogruppo.....	18
4. Il Perimetro dei soggetti collegati .....	21
4.1 Censimento dei soggetti collegati a livello di Gruppo.....	21
4.2 La procedura di censimento .....	22
5. Il perimetro delle operazioni con i soggetti collegati .....	24
5.1 Perimetro delle operazioni .....	24
5.2 Criteri di individuazione delle operazioni di maggiore e minore rilevanza .....	26
5.3 Criteri di individuazione delle operazioni ordinarie .....	26
6. Adempimenti preliminari all' <i>i</i> ter di delibera .....	28
6.1 Verifica soggetto collegato .....	28
6.2 Controlli di I livello: verifica dei limiti di rischio e attività connesse .....	29
6.3 Classificazione dell'operazione .....	30
7 <i>I</i> ter deliberativi.....	30
7.1 Operazioni verso Esponenti Aziendali e soggetti connessi rispetto ai quali si applica anche l'art. 136 del TUB ( <i>I</i> ter A).....	31
7.2 Operazioni di maggiore rilevanza verso altri soggetti collegati che non ricadono nell'ambito della disciplina ex art 136 del TUB ( <i>I</i> ter B) .....	33
7.3 Operazioni di minore rilevanza verso altri soggetti collegati che non ricadono nell'ambito della disciplina ex art 136 del TUB ( <i>I</i> ter C) .....	35
7.4 Delibere Quadro.....	36
7.5 Delibere di competenza dell'Assemblea .....	367
7.6 Delibere comportanti perdite, passaggi a sofferenza o accordi transattivi.....	36
7.7 Operazioni infragruppo .....	37
8. La gestione dei profili di rischio.....	39
8.1 Definizioni.....	39

8.2 Assunzione del rischio, sistema dei limiti e presidi adottati .....	39
8.2.1 Limiti alle attività di rischio .....	40
8.2.1.1 Limiti prudenziali .....	40
8.2.1.2 Propensione al rischio e soglie di tolleranza.....	42
8.3 Modello di gestione del rischio.....	42
8.3.1 Identificazione e misurazione .....	42
8.3.2 Monitoraggio .....	43
8.3.3 Gestione e mitigazione .....	43
9. I processi di controllo (controlli di II livello).....	44
9.1 Il monitoraggio dei limiti di rischio .....	44
9.2 Superamento dei limiti .....	45
9.2.1 Limiti prudenziali.....	45
9.2.2 Limiti interni.....	45
9.3 Il ruolo delle Funzioni di revisione interna e di conformità .....	46
10. La gestione degli altri conflitti di interesse .....	47
10.1 Le modalità di applicazione dell'art. 136 del TUB.....	47
10.2 Gestione delle casistiche ex art. 2391 del Codice Civile e art. 53, comma 4, del TUB e art. 6, comma 2 novies del TUF .....	48
10.3 Gestione dei conflitti di interesse del "personale più rilevante" .....	50
11. Flussi Informativi.....	50
12. Le Segnalazioni di Vigilanza.....	52

Allegato 1: Sistema dei limiti alle attività di rischio verso soggetti collegati

## **1. Premessa**

Il presente documento (di seguito anche "*Policy*"), redatto in ottemperanza alle disposizioni previste dalla Circolare della Banca d'Italia del 17 dicembre 2013, n. 285 (di seguito "Circolare 285"), disciplina la gestione delle attività di rischio e dei conflitti di interesse nei confronti dei soggetti collegati (come di seguito definiti) da parte di Mediocredito Centrale (di seguito, anche, "MCC" o "Banca" o "Capogruppo") e delle società appartenenti al Gruppo Bancario Mediocredito Centrale (di seguito, anche, "Gruppo" o "Gruppo Bancario" o "Gruppo MCC").

Esso mira a presidiare il rischio che la vicinanza di alcuni soggetti ai centri decisionali della Capogruppo o delle altre società appartenenti al Gruppo Bancario (tutte insieme, le "Società del Gruppo") possa compromettere l'oggettività e l'imparzialità delle determinazioni relative alla concessione di finanziamenti e a ogni altra operazione con i medesimi soggetti e/o con i soggetti a essi collegati, con possibile rischio di distorsioni nel processo di allocazione delle risorse, di esposizione delle Società del Gruppo a rischi non adeguatamente misurati o presidiati e di risarcimento di danni verso clienti e azionisti.

## **2. Disposizioni di carattere generale**

### **2.1 Finalità e destinatari del documento**

Con la presente *Policy* il Gruppo Bancario si impegna a garantire l'imparzialità, la correttezza e la trasparenza, procedurale e sostanziale, delle operazioni con soggetti collegati realizzate dalle Società del Gruppo, stabilendo i limiti all'assunzione di rischi verso tali soggetti, le procedure deliberative appropriate e i necessari flussi informativi fra gli Organi e le funzioni aziendali internamente alla Capogruppo e fra questa e le altre Società del Gruppo. Queste ultime definiscono quindi i flussi informativi fra i propri rispettivi Organi e le funzioni aziendali in coerenza con la presente *Policy*.

La *Policy* disciplina anche l'*iter* deliberativo delle Società del Gruppo per le operazioni con gli esponenti aziendali delle Società del Gruppo, di cui all'art. 136 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 ("TUB") o che ricadono nell'ambito di applicazione delle norme contenute nell'art. 2391 del Codice Civile e nell'art. 53, comma 4, del TUB, con l'intento di prevenire il rischio che le deliberazioni dell'Organo amministrativo di dette Società possano essere influenzate dal contestuale perseguimento di un interesse di cui i singoli Amministratori si trovino eventualmente ad essere portatori per conto proprio o di terzi.

Entro il 31 dicembre 2021 la *Policy* sarà, inoltre, affiancata da una specifica procedura per i prestiti concessi agli esponenti aziendali della Capogruppo e delle altre Società del Gruppo nonché alle parti ad essi correlate, in attuazione di quanto previsto dall'art. 88, par. 1, cpv. 4 e 5, della direttiva (UE) 2013/36 (CRD), come modificata dalla direttiva (UE) 2019/878 (CRD V).

La *Policy* è direttamente applicabile alla Capogruppo ed è altresì destinata alle altre Società del Gruppo, che sono tenute a osservarne le prescrizioni sulla base di propri regolamenti nell'ambito degli indirizzi impartiti dalla stessa Capogruppo. Le Società del Gruppo recepiscono la *Policy* con atti dei rispettivi Consigli di Amministrazione e si impegnano a conservare e/o rafforzare presidi coerenti e proporzionati all'effettiva rilevanza dei conflitti di interesse al fine di evitare possibili elusioni, nel rispetto delle procedure previste dalla presente *Policy* e del proprio *iter* deliberativo interno.

## **2.2 *Iter* di adozione e revisione del documento e relativa comunicazione**

La *Policy* è approvata dal Consiglio di Amministrazione di MCC, previo analitico e motivato parere vincolante degli Amministratori Indipendenti e del Collegio Sindacale della Capogruppo, che si esprimono sulla complessiva idoneità dei presidi procedurali ivi previsti a conseguire gli obiettivi della disciplina vigente in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti dei soggetti collegati del Gruppo.

Prima dell'approvazione, la *Policy* è sottoposta all'esame del Comitato Controlli Interni e Rischi della Capogruppo, che accerta la congruità e la coerenza dei limiti di rischio ivi fissati. La Funzione di Conformità della Capogruppo verifica la sua idoneità ad assicurare il rispetto di tutti gli obblighi normativi, mentre la Funzione *owner* delle attività di controllo dei rischi della Capogruppo ne verifica l'allineamento al *Risk Appetite Framework (RAF)* per quanto attiene al sistema dei limiti all'assunzione dei rischi nei confronti di soggetti collegati.

Con il medesimo *iter* sono approvate eventuali modifiche o integrazioni sostanziali alla *Policy*, in caso di eventuale variazione della normativa esterna di riferimento (es. modifiche della Circolare 285 ovvero emissione di nuove disposizioni da parte dell'Autorità di Vigilanza), di eventi interni come variazioni del modello organizzativo di Gruppo e/o modifiche alle tipologie di soggetti collegati attualmente considerati rilevanti alla luce dell'operatività delle Società del Gruppo ovvero al fine di promuovere miglioramenti nella gestione dei conflitti di interesse. In tale contesto rilevano, in particolare, eventuali modifiche alla propensione al rischio complessiva e nei confronti di specifiche categorie di parti correlate. I livelli di propensione al rischio sono formalizzati nell'ambito del "Sistema dei limiti alle attività di rischio verso soggetti collegati"<sup>1</sup> (di seguito "Sistema dei limiti") che costituisce parte integrante della presente *Policy*; esso sancisce, tempo per tempo, i limiti prudenziali alle attività di rischio da adottare nei confronti delle singole categorie e, come detto, la propensione al rischio complessiva in linea con le previsioni della Circolare 285. Il Sistema dei limiti

---

<sup>1</sup> Cfr. Allegato 1 alla presente *Policy*.

può costituire oggetto di revisione autonoma nel rispetto delle procedure precedentemente rappresentate.

La *Policy*, così come le successive modifiche e integrazioni sostanziali, sono recepite dalle altre Società del Gruppo con deliberazioni dei rispettivi Consigli di Amministrazione che approvano le politiche attuative con il medesimo *iter* e con il coinvolgimento dei medesimi Organi e funzioni, come sopra previsti per l'approvazione della presente *Policy* da parte della Capogruppo. Le altre Società del Gruppo adottano presidi coerenti con quelli previsti nella presente *Policy*, in modo proporzionato all'effettiva rilevanza dei potenziali conflitti di interessi, e si attengono alle istruzioni di tempo in tempo fornite dalla Capogruppo al fine di garantire il costante rispetto del limite consolidato all'assunzione delle attività di rischio ed evitare in generale possibili elusioni della normativa attraverso operazioni con soggetti collegati. Tali Banche danno comunicazione alla Capogruppo dell'intervenuto recepimento della *Policy* e delle sue modifiche e integrazioni sostanziali, così come dei presidi adottati.

In generale, la *Policy* deve essere sottoposta a revisione almeno ogni tre anni.

La *Policy* è pubblicata nel sito *internet* della Capogruppo e comunicata all'Assemblea dei Soci della stessa. Le altre Società del Gruppo pubblicano le *policy* di recepimento della presente *Policy* nei rispettivi siti *internet* e ne danno comunicazione, a loro volta, alle rispettive assemblee dei soci.

### **2.3 Contesto normativo di riferimento**

Ai fini del presente documento, rilevano in particolare le seguenti disposizioni normative:

- Art. 53 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 ("TUB"), che, fra l'altro, delega la Banca d'Italia a disciplinare i conflitti di interesse ed a stabilire le condizioni e i limiti per l'assunzione da parte delle banche o dei gruppi bancari di attività di rischio nei confronti di coloro che possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza sulla gestione della banca e del gruppo bancario nonché dei soggetti ad essi collegati;
- Art. 136 del TUB, che disciplina la modalità per deliberare l'assunzione di obbligazioni, da parte di MCC o di altra Società del Gruppo, con gli esponenti aziendali;
- Art. 2391 del Codice Civile, che prevede obblighi e responsabilità a carico degli Amministratori in materia di conflitto d'interessi;
- Art. 6 comma 2 *novies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF");
- Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e per le imprese di investimento (CRR);

- Direttiva (UE) n. 2013/36 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulle imprese di investimento (CRD);
- Principio contabile internazionale IAS 24 – informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate;
- Banca d'Italia - Circolare n. 285 del 2013, Parte terza, Capitolo 11 "Attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati";
- Banca d'Italia - Atto di emanazione del 35° aggiornamento della Circolare n. 285 del 2013, del 2 luglio 2021;
- Banca d'Italia - Circolare n. 286 del 17 dicembre del 2013 "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per i soggetti vigilati";
- Banca d'Italia - Circolare n. 229 del 21 aprile 1999 "Istruzioni di Vigilanza per le banche", TIT II, Cap.3 "Obbligazioni degli esponenti bancari".

## 2.4 Definizioni

Ai fini della presente *Policy*, si intendono per:

- "*parte correlata*", i soggetti di seguito indicati, in virtù delle relazioni intrattenute con qualsiasi Società del Gruppo:
  1. l'esponente aziendale di ciascuna Società del Gruppo (di seguito meglio definiti);
  2. i partecipanti al capitale sociale delle Società del Gruppo (di seguito meglio definiti);
  3. i soggetti, diversi dai partecipanti al capitale sociale, in grado di nominare, da soli, uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione di ciascuna Società del Gruppo, anche sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati o di clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto l'esercizio di tali diritti o poteri;
  4. una società o un'impresa anche costituita in forma non societaria su cui una Società del Gruppo è in grado di esercitare il controllo o un'influenza notevole;
  5. il MEF e il MISE<sup>2</sup> e le società dagli stessi controllate<sup>3</sup>.

Ai fini della presente *Policy* sono individuati anche con il termine "categoria";

---

<sup>2</sup> Il MISE è considerato parte correlata in virtù della posizione di controllo, mediante "influenza dominante", che lo stesso esercita su Invitalia, società non finanziaria che detiene il 100% del capitale sociale della Capogruppo.

<sup>3</sup> In attuazione delle indicazioni che la Capogruppo ha ricevuto dalla Banca d'Italia con comunicazione del 27 maggio 2014, n. 0547364/14, ove si precisa che "ciascuna società controllata dallo Stato deve essere considerata dalla Banca come una parte correlata distinta dalle altre società dello stesso tipo (i.e. "Poste") e dallo Stato (i.e. "MEF").

- *“parte correlata non finanziaria”*, una parte correlata che eserciti in prevalenza, direttamente o tramite società controllate, attività d’impresa non finanziaria come definita nell’ambito della disciplina delle partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari<sup>4</sup>. Si è in presenza di una parte correlata non finanziaria allorché le attività diverse da quelle bancarie, finanziarie e assicurative eccedono il 50% del totale delle attività complessive<sup>5</sup>. La nozione include anche il partecipante e una delle parti correlate di cui ai numeri 3. e 4. della relativa definizione che sia società di partecipazioni qualificabile come impresa non finanziaria ai sensi della richiamata disciplina delle partecipazioni detenibili;
- *“soggetti connessi”*:
  1. le società e le imprese anche costituite in forma non societaria controllate da una parte correlata;
  2. i soggetti che controllano una parte correlata tra quelle indicate ai numeri 2 e 3 della relativa definizione, ovvero i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con la medesima parte correlata;
  3. gli stretti familiari di una parte correlata e le società o le imprese controllate da questi ultimi;
- *“soggetti collegati”*, l’insieme costituito da una parte correlata e da tutti i soggetti a essa connessi; ai fini della presente *Policy*, tale insieme è identificabile anche con il termine di *“gruppo di soggetti collegati”* ed è individuato attraverso il Registro dei Soggetti Collegati di Gruppo (RSC), di seguito definito;
- *“controllo”*, ai sensi dell’articolo 23 del TUB: i casi previsti dall’art. 2359, commi primo e secondo, del Codice Civile; il controllo da contratti o da clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto il potere di esercitare l’attività di direzione e coordinamento; i casi di controllo nella forma dell’influenza dominante.

Rilevano come controllo anche le situazioni di controllo congiunto, inteso come la condivisione, contrattualmente stabilita, del controllo su un’attività economica. In tal caso si considerano controllanti:

- a) i soggetti che hanno la possibilità di esercitare un’influenza determinante sulle decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell’impresa<sup>6</sup>;

<sup>4</sup> Cfr. Circolare Banca d’Italia 285/2013 *“Disposizioni di Vigilanza per le Banche”* Parte III, Cap. 1.

<sup>5</sup> Va fatto riferimento:

- per le banche e le società finanziarie, alla somma del totale attivo e delle garanzie rilasciate e impegni;
- per le imprese di assicurazione, al valore dei premi incassati moltiplicato per un fattore correttivo pari a 10;
- per le imprese industriali, al fatturato totale, moltiplicato per un fattore correttivo pari a 10. Vanno considerati i dati dell’ultimo esercizio, o, se più recenti, quelli risultanti dalla relazione semestrale, annualizzando quelli di conto economico.

<sup>6</sup> Tale situazione ricorre, ad esempio, in presenza di due o più soggetti aventi ciascuno la possibilità di impedire l’adozione di decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell’impresa controllata, attraverso l’esercizio di un diritto di veto o per effetto dei *quorum* per le decisioni degli organi societari.



b) gli altri soggetti in grado di condizionare la gestione dell'impresa in base alle partecipazioni detenute, a patti in qualsiasi forma stipulati, a clausole statutarie, aventi per oggetto o per effetto la possibilità di esercitare il controllo.

Il controllo rileva anche quando sia esercitato indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano indirettamente controllate le società e le imprese controllate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto;

- *“influenza notevole”*, il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e operative di un'impresa partecipata, senza averne il controllo.

L'influenza notevole si presume in caso di possesso di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 20 per cento del capitale sociale o dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria o in altro organo equivalente della società partecipata, ovvero al 10 per cento nel caso di società con azioni quotate in mercati regolamentati.

In caso di possesso inferiore alle predette soglie, devono essere condotti specifici approfondimenti per accertare la sussistenza di una influenza notevole almeno al ricorrere dei seguenti indici e tenendo conto di ogni altra circostanza rilevante:

- (i) essere rappresentati nell'organo con funzione di gestione o nell'organo con funzione di supervisione strategica dell'impresa partecipata; non costituisce di per sé indice di influenza notevole il solo fatto di esprimere il componente in rappresentanza della minoranza secondo quanto previsto dalla disciplina degli emittenti azioni quotate in mercati regolamentati;
- (ii) partecipare alle decisioni di natura strategica di un'impresa, in particolare in quanto si disponga di diritti di voto determinanti nelle decisioni dell'assemblea in materia di bilancio, destinazione degli utili, distribuzione di riserve, senza che si configuri una situazione di controllo congiunto<sup>7</sup>;
- (iii) l'esistenza di transazioni rilevanti – intendendosi tali le “operazioni di maggiore rilevanza” – lo scambio di personale manageriale, la fornitura di informazioni tecniche essenziali.

L'influenza notevole rileva anche quando sia esercitata indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano sottoposte indirettamente a influenza notevole le società partecipate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto.

---

<sup>7</sup> Tale situazione ricorre, ad esempio, quando l'azionariato della società sia frazionato fra più soci (non legati fra loro da patti di controllo congiunto) in modo tale che il voto di determinati soci, che possiedono singolarmente quote inferiori alle presunzioni di influenza notevole, possa risultare decisivo per la formazione delle maggioranze assembleari nelle materie sopra indicate.

- *“esponenti aziendali”*, i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso ciascuna Società del Gruppo, ai sensi della Circolare 285<sup>8</sup>;
- *“parti correlate agli esponenti aziendali”*<sup>9</sup>,
  - (i) i figli, i genitori, il coniuge, il partner unito civilmente o con una convenzione registrata e il convivente more-uxorio di una parte correlata;
  - (ii) le società nelle quali un esponente aziendale o una sua parte correlata come definita nella precedente lettera (i) detiene una partecipazione pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società medesima o sulle quali tali persone possono esercitare un’influenza significativa o nelle quali le stesse occupano posti dirigenziali o svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo;
- *“partecipante”*, il soggetto tenuto a chiedere le autorizzazioni di cui agli articoli 19 e ss. del TUB;
- *“stretti familiari”*, i parenti fino al secondo grado, il coniuge, il partner unito civilmente o con una convenzione registrata e il convivente more-uxorio di una parte correlata, nonché i figli di questi ultimi;
- *“attività di rischio”*, le esposizioni nette come definite ai fini della disciplina in materia di grandi esposizioni;
- *“garanzia collettiva”*, la prestazione mutualistica di garanzie da parte di una banca di garanzia collettiva dei fidi a favore dei propri soci, volta a favorirne il finanziamento da parte di banche e altri intermediari finanziari;
- *“fondi propri”*, l’aggregato definito dalla Parte DUE del Regolamento (UE) 575/2013;
- *“amministratore indipendente”*, l’amministratore che non sia controparte o soggetto collegato ovvero abbia interessi nell’operazione ai sensi dell’art. 2391 del Codice civile, in possesso almeno dei requisiti di indipendenza previsti dal Decreto 23 novembre 2020, n. 169, del Ministro dell’economia e delle finanze, e successive modifiche e integrazioni;
- *“operazione con soggetti collegati”*, la transazione con soggetti collegati che comporta assunzione di attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo, ivi incluse le operazioni di fusione e di scissione.

Non si considerano operazioni con soggetti collegati:

---

<sup>8</sup> Per tutte le Società del Gruppo vengono individuati quali esponenti aziendali gli amministratori, i sindaci effettivi e supplenti e, ove nominati, il Direttore Generale e i Vice Direttori Generali.

<sup>9</sup> La definizione rileva ai soli fini di quanto sarà previsto nella procedura che sarà emanata in attuazione dell’art. 88, par. 1, cpv. 4 e 5, della CRD.

- (i) quelle effettuate tra componenti di un gruppo bancario quando tra esse intercorre un rapporto di controllo totalitario, anche congiunto;
  - (ii) i compensi corrisposti agli esponenti aziendali, se conformi alle disposizioni di vigilanza in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle banche;
  - (iii) le operazioni di trasferimento infragruppo di fondi o di *“collaterale”* poste in essere nell’ambito del sistema di gestione del rischio di liquidità a livello consolidato;
  - (iv) le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite dalla Banca Centrale Europea o dalla Banca d’Italia, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla Capogruppo per l’esecuzione di istruzioni impartite dalla Banca Centrale Europea o dalla Banca d’Italia nell’interesse della stabilità del gruppo;
- *“operazione di maggiore rilevanza”*, l’operazione con soggetti collegati il cui controvalore in rapporto ai fondi propri consolidati è superiore alla soglia del 5% calcolata sulla base dell’*“Indice di rilevanza del controvalore”*. Per le operazioni di acquisizione, fusione e scissione la soglia, sempre del 5%, va calcolata sulla base dell’*“Indice di rilevanza dell’attivo”*.

Le Società del Gruppo possono individuare altre operazioni da considerare di maggiore rilevanza in base a indicatori qualitativi o quantitativi.

In caso di operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, compiute, nel corso dell’esercizio, con uno stesso soggetto collegato, si cumula il loro valore ai fini del calcolo della soglia di rilevanza;

- *“operazione di minore rilevanza”*, l’operazione con soggetti collegati diversa da quella di maggiore rilevanza;
- *“operazione ordinaria”*, l’operazione con soggetti collegati, di minore rilevanza, rientrante nell’ordinaria operatività delle Società del Gruppo e conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard*. Nel definire le operazioni della specie, le Società del Gruppo tengono conto almeno dei seguenti elementi: riconducibilità all’ordinaria attività, oggettività delle condizioni, semplicità dello schema economico-contrattuale, contenuta rilevanza quantitativa, tipologia di controparte;
- *“Operazione infragruppo”*: l’Operazione conclusa da una Società del Gruppo con un’altra Società del Gruppo<sup>10</sup>;
- *“limiti di rischio”*, i limiti individuali e consolidati a cui devono essere assoggettate le attività di rischio nei confronti di soggetti collegati; ai fini della presente policy, si intendono per limiti di rischio:

---

<sup>10</sup> Non rientrano nella definizione di operazioni tra parti correlate le operazioni effettuate tra componenti di un gruppo bancario quando tra esse intercorre un rapporto di controllo totalitario, anche congiunto.

1. i “limiti prudenziali” associati a ciascuna categoria di parte correlata, definiti a livello individuale e consolidato nel rispetto dei limiti previsti dalla Circolare 285;
  2. il “livello complessivo di propensione al rischio”, definito in termini di misura massima delle attività di rischio verso soggetti collegati, con riferimento alla totalità delle esposizioni verso la totalità dei soggetti collegati. Può essere articolato in funzione delle tipologie di categorie di parti correlate.
- “indici di rilevanza individuali”: gli indici utilizzati per calcolare la soglia oltre la quale sono classificate le Operazioni di Minore Rilevanza. Tali indici, applicabili in funzione della specifica Operazione, si suddividono come segue:
    - a) Indice di rilevanza individuale del controvalore: è il rapporto tra il controvalore dell’operazione e i Fondi propri individuali<sup>11</sup> tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato<sup>12</sup>;
    - b) Indice di rilevanza individuale dell’attivo: utilizzato solo nei casi di operazioni straordinarie societarie quali: fusioni, scissioni, acquisizioni e cessioni/ acquisizioni di partecipazioni, imprese o rami d’azienda, è il rapporto tra l’attivo dell’entità oggetto dell’operazione e l’attivo individuale tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato dal Soggetto Proponente<sup>13</sup>.
  - “Indici di rilevanza consolidati”: Gli indici utilizzati per calcolare la soglia oltre la quale sono classificate le Operazioni di Maggiore Rilevanza. Tali indici, applicabili in funzione della specifica Operazione, si suddividono come segue:

---

<sup>11</sup> Nel caso della società strumentali non si fa riferimento ai Fondi propri individuali bensì al patrimonio netto della società.

<sup>12</sup> Se le condizioni economiche dell’operazione sono determinate, il controvalore dell’operazione è dato:

- per le componenti in contanti, dall’ammontare pagato/da pagare alla/dalla controparte;
- per le componenti costituite da strumenti finanziari, dal fair value determinato, alla data dell’operazione, in conformità ai principi contabili internazionali;
- per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l’importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell’operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell’operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell’accordo.

<sup>13</sup> Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull’area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull’area di consolidamento, il valore del numeratore è:

- in caso di acquisizioni, il controvalore dell’operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall’acquirente;
- in caso di cessioni, il corrispettivo dell’attività ceduta.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall’acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:

- in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all’attività;
- in caso di cessioni, il valore contabile dell’attività.

- a) Indice di rilevanza consolidato del controvalore: è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e i Fondi propri consolidati tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato<sup>14</sup>.
  - b) Indice di rilevanza consolidato dell'attivo (utilizzato solo nei casi di operazioni straordinarie societarie quali fusioni, scissioni, acquisizioni e cessioni/acquisizioni di partecipazioni, imprese o rami d'azienda): è il rapporto tra l'attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo consolidato come risultante dal più recente Stato Patrimoniale pubblicato dalla Capogruppo<sup>15</sup>.
- “*Registro dei Soggetti Collegati di Gruppo (RSC)*”: il Registro, tenuto dalla Capogruppo e costantemente aggiornato da tutte le Società del Gruppo, che dà evidenza del perimetro dei Soggetti Collegati a livello di Gruppo.

## **2.5 Presupposti organizzativi**

Il rispetto costante dei limiti prudenziali e delle procedure deliberative stabiliti dalla normativa di riferimento e dalla presente *Policy* è assicurato dall'adozione di strumenti informatici idonei a supportare le principali attività e a consentire alle Società del Gruppo:

- la conoscenza aggiornata dei soggetti collegati al Gruppo, sulla base del sistema di censimento di cui al successivo paragrafo 4.1, della presente *Policy*;
- il monitoraggio dell'andamento e dell'ammontare complessivo delle attività di rischio verso soggetti collegati, tenendo anche conto del valore aggiornato delle tecniche di attenuazione del rischio che eventualmente assistono le operazioni, ai fini del rispetto dei limiti individuali e consolidati preventivamente formalizzati nel Sistema dei limiti;
- la tracciabilità delle operazioni con soggetti collegati anche ai fini della rendicontazione agli Organi aziendali e delle segnalazioni di vigilanza.

I sistemi informativi assicurano che la Capogruppo e le altre Società del Gruppo siano in grado di verificare costantemente il rispetto del limite consolidato alle attività di rischio verso Soggetti Collegati.

## **3. Ruoli e responsabilità in materia di operazioni con soggetti collegati**

La definizione degli indirizzi, l'adozione delle misure attuative, la gestione delle operazioni, nonché i controlli interni in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di Soggetti Collegati richiedono il coinvolgimento di una

---

<sup>14</sup> Vedi Nota 11

<sup>15</sup> Vedi Nota 12

pluralità di Organi e funzioni aziendali della Capogruppo, di cui di seguito si riportano i principali ruoli e responsabilità, e delle singole Società Controllate. Queste ultime definiscono, nelle rispettive politiche interne di recepimento della presente *Policy*, l'articolazione interna dei compiti fra i propri Organi e Funzioni Aziendali ad integrazioni ed in coerenza con quanto previsto nel presente paragrafo 3 e nella disciplina di riferimento.

### **3.1. Consiglio di Amministrazione della Capogruppo**

Il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo è responsabile dell'approvazione e revisione della presente *Policy*, nonché degli indirizzi per la relativa applicazione da parte di tutte le Società del Gruppo, fermo quanto previsto in materia di indirizzo e coordinamento delle Società del Gruppo.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo:

- definisce e approva nell'ambito del *RAF*:
  - il livello di propensione al rischio inerente alle operazioni con soggetti collegati in coerenza con gli orientamenti strategici e le politiche di gestione dei rischi adottate dalla Capogruppo per l'intero Gruppo Bancario, svolgendo un periodico riesame per garantirne l'efficacia nel tempo;
  - le eventuali soglie di *tolerance*, rispetto al limite complessivo di esposizione verso i soggetti collegati, oltre le quali valutare l'adozione di opportune tecniche di attenuazione del rischio;
  - in relazione ai limiti regolamentari e nel rispetto di questi, eventuali limiti interni per l'assunzione di attività di rischio nei confronti di una parte correlata e dei relativi soggetti connessi;
- recepisce e approva nell'ambito del *RAF* i limiti regolamentari per l'assunzione di attività di rischio nei confronti di una parte correlata e dei relativi soggetti connessi;
- approva le modalità attraverso cui monitorare il livello di propensione al rischio ed il rispetto dei singoli limiti prudenziali da parte delle Società del Gruppo;
- approva il piano di rientro predisposto in caso di superamento dei limiti prudenziali da parte della Capogruppo e/o dalle altre Società del Gruppo, sentito il Collegio Sindacale e il Comitato Controlli Interni e Rischi;
- approva i processi di controllo della Capogruppo atti a garantire la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti verso soggetti collegati e a verificare il corretto disegno e l'effettiva applicazione delle politiche e procedure interne, accertando che l'assetto delle funzioni di controllo coinvolte sia definito in

coerenza con gli indirizzi strategici e che le funzioni medesime abbiano un'autonomia di giudizio appropriata e siano fornite di risorse qualitativamente e quantitativamente adeguate;

- garantisce che la funzionalità, l'efficienza e l'efficacia dei suddetti processi di controllo siano periodicamente verificati e che i risultati di tali verifiche siano portati a conoscenza del medesimo organo di supervisione; nel caso emergano carenze o anomalie, promuove con tempestività idonee misure correttive;
- assicura che all'interno della Capogruppo vengano allocati in modo chiaro ed appropriato compiti e responsabilità rispetto sia agli obiettivi di prevenzione e gestione dei conflitti di interesse, sia agli obblighi di censimento dei soggetti collegati e di controllo dell'andamento delle esposizioni;
- assicura la predisposizione ed il mantenimento di un sistema di flussi informativi che consenta un'adeguata gestione e controllo delle attività di rischio e delle operazioni verso soggetti collegati all'interno della Capogruppo e fra le Società del Gruppo.

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, delibera le operazioni con soggetti collegati compiute dalla Capogruppo nel rispetto dei poteri delegati e delle disposizioni contenute nella presente *Policy* nonché le operazioni di maggiore rilevanza con soggetti collegati approvate dal Consiglio di Amministrazione delle altre Società del Gruppo per le quali sia stato espresso parere negativo dai relativi Amministratori Indipendenti e dal relativo Collegio Sindacale.

### **3.2 Amministratori Indipendenti della Capogruppo e delle altre Società del Gruppo**

Le disposizioni della Banca d'Italia valorizzano il ruolo degli Amministratori Indipendenti ai fini del corretto svolgimento del processo deliberativo per le operazioni con soggetti collegati. Nelle Società del Gruppo tale ruolo può essere svolto anche dall'unico Amministratore Indipendente ovvero, qualora sussistano due Amministratori Indipendenti, dai medesimi congiuntamente, ovvero da un comitato appositamente costituito (il "Comitato Parti Correlate")<sup>16</sup>. Di seguito, e in generale nella *Policy*, si fa generico riferimento, per semplicità, agli Amministratori Indipendenti.

Gli Amministratori Indipendenti di ciascuna Società del Gruppo intervengono nella fase pre-deliberativa e deliberativa delle operazioni poste in essere dalla propria rispettiva Società con i soggetti collegati, svolgendo un ruolo di valutazione, supporto e proposta nel rispetto delle disposizioni contenute nella normativa di riferimento, nella presente *Policy* nonché, nelle Società Controllate, nella *Policy* attuativa adottata dalle medesime.

---

<sup>16</sup> Il Comitato Parti Correlate, ove nominato, deve essere composto esclusivamente da Amministratori Indipendenti per poter deliberare sulle operazioni di maggiore rilevanza. Per le altre operazioni compiute con soggetti collegati tutti i componenti del Comitato devono essere non esecutivi e la maggioranza di essi indipendente.

Agli Amministratori Indipendenti è inoltre attribuito il compito di supportare il Consiglio di Amministrazione della rispettiva Società di appartenenza all'interno del Gruppo Bancario, con funzioni consultive e propositive, in materia di organizzazione e svolgimento dei controlli interni sulla complessiva attività di assunzione e gestione dei rischi verso soggetti collegati, nonché per la generale verifica di coerenza dell'attività con gli indirizzi strategici e gestionali di Gruppo.

Più in particolare, ad essi, nei limiti del ruolo loro attribuito dalle Disposizioni di Vigilanza, spetta:

- la formulazione di pareri analitici e motivati, nonché vincolanti, sulla complessiva idoneità delle politiche e procedure organizzative applicabili alle operazioni con soggetti collegati;
- l'esame in fase pre-deliberativa delle operazioni con soggetti collegati, individuando e rappresentando eventuali lacune o inadeguatezze ai soggetti competenti a deliberare;
- il coinvolgimento nelle fasi delle trattative e di istruttoria in caso di operazioni di maggiore rilevanza, attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo e con la facoltà di richiedere informazioni nonché di formulare osservazioni agli Organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione di dette fasi;
- la formulazione di pareri preventivi e motivati nel caso di operazioni con soggetti collegati in merito all'interesse della Banca di appartenenza, valutato anche nell'ottica complessiva del Gruppo, al compimento di tali operazioni, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni;
- la formulazione di analoghi pareri in fase di eventuale adozione di delibere quadro nei confronti di soggetti collegati da parte della Società del Gruppo di appartenenza.

Gli Amministratori Indipendenti della Capogruppo formulano altresì, all'occorrenza, analoghi pareri sulle operazioni di maggiore rilevanza che le altre Società del Gruppo abbiano compiuto nonostante il parere negativo o condizionato a rilievi espresso dagli Amministratori Indipendenti e dal Collegio Sindacale delle Società medesime.

Per lo svolgimento delle attività loro demandate gli Amministratori Indipendenti possono farsi assistere, a spese della Banca di appartenenza, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta.

### **3.3 Amministratore Delegato della Capogruppo**

L'Amministratore Delegato della Capogruppo è responsabile dell'istituzione e del mantenimento di un efficace sistema di gestione e controllo delle attività di rischio e delle operazioni con soggetti collegati all'interno della Capogruppo e con riferimento al Gruppo nel suo complesso, secondo gli indirizzi strategici dettati dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo.



In particolare, egli:

- sottopone al Consiglio di Amministrazione, in coerenza con le politiche di gestione dei rischi adottate dalla Capogruppo, il livello di propensione al rischio individuale e consolidato inerente le operazioni con soggetti collegati, le relative soglie di sorveglianza, in coerenza con i limiti prudenziali per l'assunzione di attività di rischio nei confronti di una parte correlata e dei relativi soggetti connessi già definiti dalla normativa di Vigilanza;
- sottopone al Consiglio di Amministrazione le modalità attraverso cui monitorare nel continuo il suddetto livello di propensione al rischio ed il rispetto dei singoli limiti prudenziali;
- propone al Consiglio di Amministrazione un piano di rientro in caso di superamento dei limiti prudenziali, anche a livello consolidato, da parte di una Società del Gruppo;
- definisce i processi di controllo atti a garantire la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti verso soggetti collegati e a verificare il corretto disegno e l'effettiva applicazione delle politiche e procedure interne;
- verifica nel continuo l'efficienza e l'efficacia complessiva del sistema di gestione e controllo delle attività di rischio e delle operazioni con soggetti collegati, portando i relativi risultati all'attenzione del Consiglio di Amministrazione e provvedendo al suo adeguamento in relazione alle carenze o anomalie riscontrate;
- stabilisce le responsabilità delle Strutture aziendali della Capogruppo coinvolte in modo che siano chiaramente attribuiti i relativi compiti e siano prevenuti potenziali conflitti di interesse, assicurando altresì che le attività vengano svolte da risorse qualificate, con adeguato grado di autonomia di giudizio ed in possesso di esperienze e conoscenze proporzionate ai compiti da svolgere;
- definisce i flussi informativi volti ad assicurare agli Organi aziendali ed alle Funzioni di controllo della Capogruppo la piena conoscenza e governabilità delle attività di rischio e delle operazioni verso soggetti collegati;
- è coinvolto nel processo di delibera delle operazioni con soggetti collegati, anche in funzione del sistema dei poteri delegati adottato.

### **3.4 Collegio Sindacale della Capogruppo**

Le disposizioni della Banca d'Italia tendono altresì a valorizzare il contributo dell'Organo di Controllo nel presidio delle operazioni con soggetti collegati.

Al Collegio Sindacale della Capogruppo spetta:

- la formulazione di pareri analitici e motivati, nonché vincolanti sulla complessiva idoneità delle politiche e procedure organizzative applicabili alle operazioni con

soggetti collegati e successivi aggiornamenti, a livello di Capogruppo e con riguardo al Gruppo nel suo insieme;

- la formulazione di pareri preventivi e motivati nel caso di operazioni di maggiore rilevanza con soggetti collegati alla Capogruppo per le quali gli Amministratori Indipendenti della Capogruppo abbiano preventivamente espresso un parere negativo o condizionato a rilievi;
- la formulazione di pareri preventivi e motivati in caso di operazioni di maggiore rilevanza con soggetti collegati compiute da un'altra Società del Gruppo approvate dai rispettivi Consigli di Amministrazione per le quali abbiano espresso parere negativo o condizionato a rilievi sia gli Amministratori Indipendenti e il Collegio Sindacale della Società medesima, sia gli Amministratori Indipendenti della Capogruppo.

Il Collegio Sindacale esercita altresì, in ordine al processo di controllo interno della Capogruppo sulle attività di rischio ed i conflitti di interesse, le facoltà previste dalla normativa secondaria, che gli assegna la responsabilità di vigilare sull'adeguatezza del processo e sulla rispondenza ai requisiti stabiliti dalla normativa.

Per lo svolgimento delle proprie verifiche, esso si avvale delle Funzioni di controllo interno della Capogruppo, le quali forniscono adeguati flussi informativi.

Il Collegio Sindacale della Capogruppo si raccorda con i Collegi Sindacali delle Società Controllate scambiando con essi informazioni e documenti allo scopo di assicurare l'adeguatezza del processo di controllo interno di tali Società sulle attività di rischio ed i conflitti di interesse inerenti all'operatività delle medesime.

In particolare, il Collegio Sindacale della Capogruppo svolge le seguenti attività:

- supporta il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo nella periodica valutazione del processo di controllo interno;
- esprime un parere sul piano di rientro predisposto in caso di superamento dei limiti alle attività di rischio da parte della Capogruppo e delle altre Società del Gruppo;
- analizza i flussi informativi messi a disposizione da parte degli altri Organi aziendali e delle Funzioni di controllo interno della Capogruppo, anche con riferimento eventualmente alle altre Società del Gruppo;
- formula osservazioni e proposte agli Organi competenti;
- segnala senza indugio alla Banca d'Italia gli atti o i fatti di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei suoi compiti che possano costituire una irregolarità nella gestione della Capogruppo, anche con riguardo all'attività di direzione e coordinamento, o una violazione delle norme che disciplinano l'attività bancaria.

### 3.5 Organi e funzioni aziendali coinvolte nella Capogruppo

Nell'ambito del processo di gestione delle operazioni con soggetti collegati sono inoltre coinvolti i seguenti Organi e funzioni della Capogruppo:

- *Comitato Controlli Interni e Rischi*
  - assiste l'Amministratore Delegato formulando osservazioni utili alla definizione di politiche di governo e gestione del rischio anche inerenti alle operazioni con soggetti collegati (ivi inclusa la relativa soglia di sorveglianza e limiti prudenziali definiti per le operazioni nei confronti di una parte correlata e dei relativi soggetti connessi);
  - supporta l'Amministratore Delegato nel valutare le modalità attraverso cui monitorare nel continuo il livello di propensione al rischio ed il rispetto dei singoli limiti alle attività di rischio verso soggetti collegati;
  - esamina e formula eventuali osservazioni in merito ai piani di rientro definiti in caso di superamento di tali limiti.
  
- *Funzione owner delle attività di natura societaria ("Funzione Societario")*
  - gestisce il perimetro dei soggetti collegati, mediante l'identificazione e il continuo aggiornamento delle informazioni inerenti ai soggetti collegati;
  - facilita i rapporti tra le Strutture aziendali proponenti e gli Amministratori Indipendenti durante gli *iter* di delibera delle operazioni con soggetti collegati.
  - individua le strutture della Capogruppo competenti per materia a sottoporre al Consiglio di Amministrazione della Capogruppo i piani di rientro delle Società Controllate;
  
- *Funzione owner delle attività di conformità ("Funzione Conformità")*
  - verifica nel continuo l'esistenza e l'affidabilità di procedure e sistemi idonei ad assicurare il rispetto di tutti gli obblighi normativi e di quelli stabiliti dalla regolamentazione interna.
  
- *Funzione owner delle attività di controllo dei rischi ("Funzione CRO")*
  - sottopone al Comitato Controlli Interni e Rischi il livello di propensione al rischio, complessivo e per singola categoria di parti correlate, in coerenza con il profilo strategico e le caratteristiche organizzative della Banca;
  - monitora periodicamente il rispetto dei limiti e delle soglie previste nel *framework* di RAF;

- monitora, nell'ambito delle attività di controllo di secondo livello, il rispetto dei limiti prudenziali sanciti dalla Capogruppo sia sulla dimensione consolidata che su quella individuale;
  - è responsabile dell'applicazione del modello di gestione dei rischi inerenti le operazioni con soggetti collegati così come operativamente declinato nel Sistema dei limiti;
  - supporta l'Amministratore Delegato della Capogruppo nella predisposizione del Piano di rientro previsto nei casi di superamento dei limiti alle attività di rischio per la successiva presentazione agli Organi Aziendali;
  - in presenza di sforamenti che interessano sia la dimensione consolidata che quella individuale monitora, a seguito dell'attuazione del piano di interventi, il rientro del profilo di rischio entro i limiti sanciti dalla Capogruppo.
- *Funzione owner dei processi di pianificazione, amministrazione e bilancio e finanza ("Funzione CFO")*
    - cura, con riferimento alla Capogruppo, l'identificazione della tipologia finanziaria o non finanziaria della parte correlata, nell'ambito del perimetro dei soggetti collegati;
    - supporta la Funzione CRO nell'attività di monitoraggio di secondo livello dei limiti di rischio, anche verificando il rapporto tra i Fondi propri degli Intermediari Vigilati eventualmente presenti nel Gruppo e i Fondi propri consolidati al fine di verificare il raggiungimento o la modifica della soglia di rilevanza;
    - cura la predisposizione della reportistica sulle operazioni concluse con soggetti collegati a favore degli Organi Aziendali;
    - cura le segnalazioni alla Banca d'Italia delle attività di rischio e delle operazioni verso soggetti collegati a livello consolidato e a livello individuale con la periodicità ed il livello di dettaglio previsti dalla relativa disciplina segnaletica prudenziale.
- *Funzione owner delle attività ICT ("Funzione ICT")*
    - cura l'implementazione e il continuo aggiornamento degli strumenti informatici idonei a supportare le principali fasi operative e di monitoraggio e controllo.
- *Funzione owner delle attività commerciali ("Funzione Commerciale")*
    - definisce, con il contributo della funzione crediti e della funzione owner delle attività di amministrazione, controllo e finanza ("Funzione CFO") i potenziali

volumi operativi tempo per tempo sviluppabili con le diverse categorie di soggetti collegati che costituiscono il riferimento per il connesso sviluppo delle politiche di rischio.

- *Funzione owner delle attività creditizie (“Funzione Crediti”)*
  - in quanto struttura incaricata di seguire il fenomeno dei gruppi economici ai fini del controllo sui grandi rischi, contribuisce alla corretta gestione del perimetro dei soggetti collegati supportando la funzione affari societari ai fini della manutenzione del perimetro dei soggetti collegati;
  - sottopone all’Amministratore Delegato della Capogruppo i piani di rientro delle società controllate che prevedono interventi relativi all’operatività creditizia e cura l’informativa alle predette società ai fini della realizzazione degli adempimenti previsti.
  
- *Funzione owner delle attività di revisione interna (“Funzione Revisione Interna”)*
  - valuta nel complesso la funzionalità, l'efficienza e l'efficacia dei processi di controllo adottati dalla Banca ed atti a garantire la corretta gestione dei rischi assunti verso soggetti collegati.
  
- *Strutture proponenti*
  - diverse a seconda della tipologia di operazione da perfezionare, curano la fase pre-deliberativa, avviando l’istruttoria propedeutica all’esecuzione di una operazione con soggetti collegati, consultando preventivamente il Registro dei Soggetti Collegati di Gruppo (RSC) e verificando, ove necessario, attraverso l’applicativo informatico dedicato, la capienza rispetto al sistema dei limiti approvato (controlli di I livello);
  - informano, anche con il contributo della Funzione Societario, gli Amministratori Indipendenti durante gli *iter* di delibera delle operazioni con soggetti collegati;
  - curano la predisposizione degli eventuali piani di rientro;
  - trasmettono, per conto degli Organi deliberanti competenti, con l’ausilio della Funzione *ICT*, trimestralmente alla Funzione *CFO* e alla Funzione *CRO* un’informativa sulle operazioni concluse con soggetti collegati.

## 4. Il Perimetro dei soggetti collegati

### 4.1 Censimento dei soggetti collegati a livello di Gruppo

Nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti, ciascuna Società del Gruppo censisce le proprie parti correlate e, nei limiti dell'ordinaria diligenza, individua e censisce i soggetti ad essa connessi conformemente ai criteri indicati nella presente *Policy*, concorrendo alla definizione dell'insieme dei soggetti collegati a livello di Gruppo.

Le parti correlate hanno il dovere di cooperare con ciascuna Società del Gruppo in modo da consentire un censimento corretto, completo e costantemente aggiornato dei soggetti ad esse connessi.

Il perimetro di gruppo dei Soggetti Collegati rileva sia ai fini del rispetto dei limiti prudenziali (individuali e consolidati) alle attività di rischio verso i soggetti stessi, sia ai fini dell'applicazione delle procedure deliberative rafforzate volte a prevenire e gestire correttamente i conflitti di interesse a tutela della sana e prudente gestione delle Società del Gruppo.

Il perimetro di Gruppo dei soggetti collegati, nel quale sono censiti i soggetti collegati fin dalla fase di instaurazione dei rapporti, è rappresentato nel Registro dei Soggetti Collegati di Gruppo ("RSC") visibile a tutte le strutture della Capogruppo e delle altre Società del Gruppo. Le singole Società del Gruppo devono pertanto fare riferimento al medesimo perimetro di soggetti collegati. Esse accedono alle informazioni contenute in RSC negli stretti limiti necessari all'osservanza della disciplina recata dalla presente *Policy* e trattano le informazioni stesse nel pieno rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali contenute nel *GDPR (General Data Protection Regulation UE 2016/679)* e nelle vigenti disposizioni nazionali di attuazione del medesimo.

Le Società del Gruppo concorrono autonomamente alla corretta e tempestiva alimentazione di RSC dando contestuale informativa alla Capogruppo dello svolgimento delle loro attività e di ogni successivo aggiornamento dei dati/ rapporti censiti. Tale informativa è resa da ciascuna Società del Gruppo, a mezzo della propria Funzione Aziendale competente, alla Funzione Societario della Capogruppo.

Il Gruppo si dota di apposite procedure, organizzative ed informatiche, finalizzate a identificare e censire in modo completo i soggetti collegati e a quantificare le relative transazioni in ogni fase del rapporto.

I sistemi informativi devono consentire ad ogni Società del Gruppo:

- di alimentare RSC, aggiornandolo nel continuo;
- di avere una conoscenza aggiornata dei soggetti collegati del Gruppo;
- la tracciabilità delle movimentazioni dei soggetti collegati;
- il monitoraggio dell'andamento e dell'ammontare complessivo delle connesse attività di rischio da tenere in considerazione ai fini dell'adozione delle tecniche

di attenuazione del rischio che eventualmente assistono le operazioni con soggetti collegati e comunque del rispetto dei limiti consolidati all'assunzione di attività di rischio nei loro confronti.

La Capogruppo verifica periodicamente l'elenco delle Banche del Gruppo e, ove presenti, degli Intermediari Vigilati Rilevanti tenuti a contribuire al Perimetro Unico anche in considerazione di eventuali operazioni di fusione o scissione, ingresso o uscita di società dal Gruppo MCC, cancellazione dall'Albo degli Intermediari finanziari eventualmente appartenenti al Gruppo o determinazioni della Capogruppo.

#### **4.2 La procedura di censimento**

Con riferimento alla categoria di parte correlata "esponenti aziendali", la Funzione Societario della Capogruppo, ovvero la corrispondente Funzione delle altre Società del Gruppo, al momento della nomina ovvero dell'assegnazione dell'incarico, provvede a raccogliere le informazioni necessarie per il tramite di uno specifico modulo da compilare (di seguito "modello di censimento") a cura dello stesso esponente aziendale, mediante il quale comunica sotto la propria responsabilità i soggetti ad esso connessi.

Il modello di censimento è unico per tutte le Società del Gruppo. Esso consente di acquisire in modo omogeneo le informazioni finalizzate ad adempiere alle disposizioni contenute nella Circolare 285 e nell'art. 136 del TUB nonché ad osservare il principio contabile internazionale IAS 24.

Nell'ambito del modello di censimento, l'esponente aziendale dichiara:

- le società e le imprese, anche costituite in forma non societaria, direttamente o indirettamente controllate, anche congiuntamente;
- gli stretti familiari<sup>17</sup> e le entità (società e imprese) da questi controllate;
- gli affini fino al secondo grado<sup>18</sup>;
- le altre società per le quali risulta applicabile l'art. 136 TUB<sup>19</sup>;
- ai soli fini della procedura prevista in attuazione dell'art. 88, par. 1, cpv. 4 e 5, della CRD le altre società che ricadono nella definizione di "parte correlata all'esponente aziendale"<sup>20</sup>.

---

<sup>17</sup> Ai soli fini dello IAS 24, tra gli stretti familiari si considerano anche le persone a carico dell'esponente aziendale o del coniuge o del convivente.

<sup>18</sup> Gli affini fino al secondo grado non sono trattati, ai fini dell'iter deliberativo, come soggetti collegati, ma rilevano solo al fine del censimento per rispondere ad eventuali richieste della Banca d'Italia.

<sup>19</sup> Società semplice o in nome collettivo della quale l'esponente sia socio; società in accomandita semplice o in accomandita per azioni, della quale l'esponente sia socio accomandatario; società di capitali di cui l'esponente sia unico azionista.

<sup>20</sup> Società nelle quali l'esponente aziendale abbia una partecipazione uguale o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto delle società medesime o sulle quali l'esponente aziendale possa

Il modulo è compilato e sottoscritto dall'esponente aziendale con l'eventuale supporto della Funzione Societario della Capogruppo, o della competente Funzione delle altre Società del Gruppo, che a sua volta potrà avvalersi della Funzione Aziendale di volta in volta interessata per integrare le informazioni fornite dall'esponente, mediante la consultazione delle fonti di informazione disponibili sia interne che esterne (archivi aziendali, Centrale Rischi, Centrale dei Bilanci, etc.).

Le informazioni richieste tramite il modello di censimento sono considerate necessarie ai fini del censimento in RSC degli esponenti aziendali e dei soggetti ad essi connessi.

In particolare, per le persone fisiche, è obbligatorio indicare quantomeno:

- nome e cognome;
- luogo e data di nascita;
- codice fiscale.

Per le persone giuridiche, è obbligatorio indicare quantomeno:

- denominazione sociale e sede legale;
- codice fiscale;
- partita iva.

Con riferimento alle altre parti correlate, la Funzione Societario della Capogruppo, o la competente Funzione delle altre Società del Gruppo, al momento della rilevazione come "parte correlata", provvede a raccogliere le informazioni necessarie a cura della stessa parte correlata la quale comunica sotto la propria responsabilità i soggetti ad essa connessi.

Nell'attività di censimento detta Funzione richiede il contributo della Funzione CFO della Società del Gruppo interessata, che cura l'identificazione della tipologia di parte correlata (parte correlata non finanziaria/ altra parte correlata).

Ai fini del costante aggiornamento dei dati contenuti nel Registro è responsabilità di ciascun esponente aziendale comunicare tempestivamente le circostanze sopravvenute di cui sia a conoscenza che possano comportare modifiche al perimetro dei soggetti collegati e delle altre parti correlate all'esponente aziendale stesso. In particolare, l'esponente aziendale deve comunicare le variazioni ovvero le necessità di integrazioni alle informazioni rilasciate.

La comunicazione della variazione può essere eseguita mediante la compilazione di un nuovo modello di censimento, debitamente sottoscritto dall'esponente aziendale, ovvero può essere resa nota in sede di Consiglio di Amministrazione della Società del Gruppo cui il medesimo appartiene e quindi riportata nel verbale della seduta. In questa ultima ipotesi, il Segretario del Consiglio di Amministrazione trasmette uno

---

esercitare un'influenza significativa o nelle quali il medesimo occupi posti dirigenziali o svolga funzioni di amministrazione, direzione o controllo.



stralcio del verbale alla Funzione Societario della Capogruppo, o alla corrispondente Funzione di altra Società del Gruppo, per il necessario censimento delle informazioni.

L'aggiornamento dell'elenco dei soggetti collegati, a cura della Funzione Societario è previsto altresì in relazione a:

- variazioni di Organi Sociali e/o modifica degli assetti proprietari/partecipativi;
- comunicazioni ricevute da parti correlate di variazioni ai dati in precedenza forniti;
- comunicazioni ricevute dalla competente Funzione Aziendale<sup>21</sup>, relativamente a clientela qualificata come soggetto collegato.

Le Funzioni Aziendali, infatti, nei limiti dell'ordinaria diligenza, possono individuare ulteriori soggetti connessi al momento dell'instaurazione di rapporti (apertura rapporto, rinnovo fidi, revisione dei contratti, etc.) con clienti non già censiti come soggetti collegati ma per i quali si possa presumere, in base a indici fattuali e alle informazioni in possesso della Banca, che vi siano rapporti di collegamento con le parti correlate presenti in perimetro<sup>22</sup>.

In aggiunta a quanto sopra descritto, la Funzione Societario della Capogruppo, o la competente Funzione delle altre Società del Gruppo, richiede con cadenza semestrale alle parti correlate la conferma ovvero un aggiornamento dell'elenco dei soggetti connessi e, con riferimento ai soli Esponenti Aziendali, degli affini fino al secondo grado e delle altre parti correlate ai medesimi, da effettuarsi con le stesse modalità sopra indicate.

La Funzione Societario della Capogruppo, o la corrispondente Funzione delle altre Società del Gruppo, provvede, infine, a censire le informazioni oggetto di variazione nel Registro, assicurando l'impostazione dei collegamenti fra parti correlate e relativi soggetti connessi.

## **5. Il perimetro delle operazioni con i soggetti collegati**

### **5.1 Perimetro delle operazioni<sup>23</sup>**

Alla luce dell'operatività delle Società del Gruppo, sono da ricomprendere nel perimetro delle operazioni, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

---

<sup>21</sup> Nel caso della Funzione Crediti, questa si avvale a tal fine di tutte le fonti di informazioni disponibili, sia interne che esterne (quali archivi aziendali, Centrale dei rischi, Centrale dei bilanci), utilizzate nello svolgimento delle attività di propria competenza, anche chiedendo alla clientela le necessarie informazioni in fase di apertura di nuovi rapporti e, successivamente, in caso di revisione dei contratti.

<sup>22</sup> Si può fare l'esempio di una società operante in un settore economico nel quale opera notoriamente un solo gruppo di imprese, sicché è altamente probabile che la società con cui si entra in rapporti appartenga a tale gruppo.

<sup>23</sup> Non vengono incluse nel perimetro le operazioni che riguardano l'offerta generalizzata al pubblico di servizi, nonché le operazioni di acquisto o vendita di Titoli di Stato per impieghi di tesoreria/operazioni di provvista a prezzi di mercato.

- operazioni di concessione di finanziamento sotto qualsiasi forma (finanziamenti a breve termine e a medio lungo termine, etc., incluso il rilascio di garanzie);
- operazioni di raccolta sotto qualsiasi forma;
- servizi di investimento;
- vendita di prodotti e servizi finanziari;
- accordi di distribuzione di prodotti e servizi;
- passaggi a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali;
- operazioni straordinarie (fusione, scissione, etc.);
- operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni;
- acquisti di beni e servizi, ivi incluse le consulenze;
- operazioni su immobili (compravendita, locazione passiva/ attiva);
- impieghi della tesoreria per conto proprio;
- stipula di accordi/convenzioni di qualsiasi natura;
- erogazione di contributi, omaggi, liberalità e sponsorizzazioni;
- gestione aziendale delle risorse umane, compresa l'ipotesi di assunzione/distacco a qualsiasi titolo di personale.

Non è ricompresa nel perimetro l'erogazione di contributi pubblici nei confronti delle imprese, in quanto l'obbligazione a fondamento di tale attività risiede nelle Convenzioni stipulate con le Pubbliche Amministrazioni e non costituisce attività diretta delle Società del Gruppo.

Le operazioni, in linea con quanto previsto dalla normativa e disciplinato dalla presente *Policy*, sono classificate nel seguente modo:

***Operazioni di maggiore rilevanza***

Costituiscono operazioni di maggiore rilevanza le operazioni il cui controvalore, in rapporto ai fondi propri consolidati, sia superiore alla soglia del 5% calcolata secondo l'“*Indice di rilevanza del controvalore*”. Per le operazioni di acquisizione, fusione e scissione la soglia, sempre del 5%, va calcolata con riferimento all'“*Indice di rilevanza dell'attivo*”.

***Operazioni di minore rilevanza***

Si considerano operazioni di minore rilevanza le operazioni concluse con soggetti collegati diverse da

quelle di maggiore rilevanza.

<b>Operazioni ordinarie</b>	Sono da considerarsi ordinarie le operazioni rientranti nell'ordinaria operatività delle Società del Gruppo e concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard.
<b>Operazioni di importo esiguo</b>	Costituiscono operazioni di importo esiguo quelle il cui controvalore unitario non ecceda l'importo di € 250.000.

Categorie di operazioni omogenee e sufficientemente determinate nei confronti di soggetti collegati non ricompresi fra gli Esponenti aziendali possono essere effettuate sulla base di delibere quadro, per la cui assunzione devono essere rispettate le regole definite nella presente *Policy*.

Le Società del Gruppo, infine, non si avvalgono della possibilità di deliberare operazioni in situazioni di urgenza.

## **5.2 Criteri di individuazione delle operazioni di maggiore e minore rilevanza**

Ai fini della individuazione delle operazioni di maggiore rilevanza, è previsto che in caso di operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, compiute, nel corso dell'esercizio, con uno stesso soggetto collegato, ciascuna Banca del Gruppo cumuli il loro valore ai fini del calcolo della soglia di rilevanza, includendovi anche le operazioni eventualmente compiute con le altre Società del Gruppo.

Le Società del Gruppo qualificano sempre come di maggiore rilevanza, salvo che siano di importo esiguo, le operazioni straordinarie e le operazioni di acquisto e vendita di partecipazioni.

Sono, invece, considerate sempre di minore rilevanza le operazioni per le quali il corrispettivo non è determinabile (es: accordi che prevedono il pagamento dei corrispettivi in funzione delle prestazioni effettivamente erogate).

I contratti pluriennali sono da classificare sulla base dell'importo previsto per l'intera durata dell'accordo.

Resta ferma la possibilità per le Società del Gruppo di individuare, caso per caso ed a prescindere dall'importo, altre operazioni di maggiore rilevanza sulla base di valutazioni di natura qualitativa.

## **5.3 Criteri di individuazione delle operazioni ordinarie**

Alla luce dei requisiti previsti dalla Vigilanza, si considerano ordinarie le operazioni di minore rilevanza riconducibili all'ordinaria operatività ovvero quando sono ascrivibili all'ordinario esercizio dell'attività operativa delle Società del Gruppo. Per "attività

operativa” delle Società del Gruppo si intende l’insieme delle principali attività di business e di talune attività di natura strumentale.

Rientrano pertanto nell’ordinaria operatività delle Società del Gruppo, fra le altre, le seguenti tipologie di operazioni:

- operazioni e servizi bancari e di investimento;
- acquisti di beni e servizi, ivi incluse le consulenze;
- impieghi di tesoreria/operazioni di provvista;
- stipula di accordi/convenzioni di qualsiasi natura.

Le Società del Gruppo possono individuare altre tipologie di operazioni ordinarie in relazione alle proprie specifiche operatività.

Per essere considerate ordinarie, le operazioni devono essere di minore rilevanza e, comunque, non rientranti nelle facoltà di delibera del Consiglio di Amministrazione.

Inoltre, tali operazioni devono essere concluse a condizioni di mercato o *standard* ed essere ricondotte ad uno schema contrattuale standard da cui si evincano tutti gli elementi economici e gli obblighi fra le parti.

L’applicazione delle suddette condizioni risulta necessariamente diversificata in funzione della tipologia di operazione.

In via esemplificativa, le operazioni di credito rappresentate da finanziamenti alla clientela sono ordinarie ove rispettino i seguenti requisiti:

- prevedere l’applicazione di un sistema oggettivo di costi e condizioni (tassi, durata, commissioni, ecc.) rilevabile in documenti di *pricing* alla generalità della clientela approvati secondo le vigenti procedure interne, informativa precontrattuale (fogli informativi, documenti di sintesi, etc.), contratti, etc.. Tali costi e condizioni devono risultare applicabili indistintamente a tutta la clientela<sup>24</sup>;
- presentare un controvalore non superiore a quello massimo concedibile per la tipologia di operazione in oggetto, ove previsto, ovvero che normalmente caratterizza operazioni analoghe effettuate con clientela ordinaria;
- il soggetto collegato, controparte dell’operazione, deve appartenere alla medesima categoria di destinatari previsti per la tipologia di operazione in oggetto.

Dati i suddetti requisiti, i finanziamenti alla clientela oggetto di trattative individuali non possono essere mai considerati come operazioni ordinarie.

Per quanto riguarda le operazioni di credito diverse dai finanziamenti e tutte le altre tipologie di operazioni rientranti tra le “attività operative”, si ritengono ordinarie ove concluse secondo i seguenti criteri:

---

<sup>24</sup> Ovvero, nel caso di MCC, devono risultare coerenti con quelli applicati ai dipendenti del Gruppo Invitalia.

- prevedono l'applicazione di condizioni di mercato, facilmente rilevabili;
- non contemplano l'adozione di clausole contrattuali che si discostino dalle prassi negoziali consuete;
- siano effettuate con controparti che non presentino caratteristiche anomale rispetto al tipo di operazione compiuta<sup>25</sup>.

Alla luce dei suddetti criteri, non possono dunque considerarsi mai ordinarie le operazioni che rientrano fra i poteri di delibera riservati al Consiglio di Amministrazione, nonché le seguenti tipologie di operazioni non riconducibili all'ordinaria operatività della Banca:

- operazioni straordinarie;
- operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni;
- operazioni su immobili;
- erogazione di contributi, omaggi, liberalità e sponsorizzazioni.

Le Strutture Proponenti delle Società del Gruppo individuano il carattere di ordinarietà dell'operazione facendo ricorso ai criteri sopra esposti. Esse formalizzano nella proposta di delibera gli elementi che comprovano il carattere di ordinarietà evidenziando i necessari riferimenti interni.

## **6. Adempimenti preliminari all'*iter* di delibera**

Gli adempimenti preliminari all'*iter* di delibera sono avviati dalla Struttura Proponente delle Società del Gruppo, diversificata in funzione dell'operatività in oggetto.

### **6.1 Verifica soggetto collegato**

A prescindere dalla tipologia di operazione in corso, la Struttura proponente verifica autonomamente, mediante consultazione degli strumenti informatici a disposizione, se la controparte è un soggetto collegato e, quindi, le modalità ed eventualmente i limiti con cui, nel rispetto della disciplina interna in materia di attività di rischio e operazioni con soggetti collegati, è possibile dare seguito alle proposte operative.

La competente Funzione accerta altresì la presenza di eventuali cointestazioni in essere riferite ai soggetti in perimetro, rispetto alle quali è necessario applicare la medesima disciplina.

Qualora la controparte dell'operazione sia una persona giuridica estera (con sede legale in un Paese diverso dall'Italia), occorre risalire alla società controllante e, se italiana, verificare se la società controllante italiana è censita nell'applicativo

---

<sup>25</sup> Con riferimento a MCC, si considerano operazioni ordinarie i servizi amministrativi, strumentali all'operatività della Banca, prestati dalla controllante Invitalia a condizioni pari e comunque non inferiori rispetto a quelle applicate alle altre società del Gruppo Invitalia.

informatico dedicato come “Parte correlata”; in caso positivo occorre attenersi all’*iter* deliberativo previsto per le operazioni con soggetti collegati.

Qualora si rilevi che la controparte non è un soggetto collegato, l’operazione segue l’*iter* ordinario di delibera previsto dalla normativa di processo.

## **6.2 Controlli di I livello: verifica dei limiti di rischio e attività connesse**

In presenza di soggetti collegati, la Struttura proponente, prima ancora di dare avvio all’*iter* istruttorio nell’ambito delle attività di controllo di I livello:

- constata in prima istanza se l’operazione rappresenta un’attività di rischio, rispetto alla quale verificare i suddetti limiti;
- in caso affermativo, verifica, attraverso la Funzione CFO della propria Società, se l’operazione è compatibile con i *plafond* disponibili nel rispetto del Sistema dei limiti definito.

Qualora l’operazione non sia un’attività di rischio ovvero, seppur attività di rischio, rispetti i limiti stabiliti, la Struttura proponente può dare corso alla fase pre-deliberativa.

Qualora l’operazione non consenta il rispetto dei limiti, la Struttura proponente di ciascuna Società del Gruppo, con il supporto della relativa Funzione CRO in linea con quanto specificato nel successivo paragrafo 9.2, valuta, a seguito di approfondimenti, l’opportunità di dare corso all’operazione in oggetto, mediante l’acquisizione di appropriata garanzia<sup>26</sup> prestata da soggetti indipendenti rispetto ai soggetti collegati<sup>27</sup> ed il cui valore non sia positivamente correlato con il merito di credito del prestatore<sup>28</sup>.

L’*iter* sopra rappresentato viene seguito anche in caso di superamento del livello di propensione al rischio complessivo e della soglia di sorveglianza, come definiti al successivo paragrafo 9.

---

<sup>26</sup> La Circolare 285 e il Regolamento 575/2013 individuano le specifiche tipologie di garanzia riconosciute come CRM e introduce il concetto di “ammissibilità”, ovvero definisce i requisiti che queste devono possedere al momento della loro acquisizione, e che devono essere mantenuti durante tutto il ciclo di vita delle stesse, per essere utilizzate ai fini della mitigazione del rischio con benefici in termini di minore assorbimento patrimoniale.

Le modalità di gestione dei citati strumenti di CRM sono disciplinate nelle policy in materia di gestione delle garanzie. In particolare, tali policy definiscono principi guida per l’ammissibilità, quali tecniche di mitigazione dei rischi di credito, delle varie tipologie di garanzie in base all’approccio standardizzato che rappresenta il metodo adottato dalla Banca per il calcolo dei requisiti patrimoniali.

<sup>27</sup> Nel caso di superamento dei limiti prudenziali individuali, è sufficiente che il prestatore di garanzia sia indipendente dal gruppo di soggetti collegati a cui appartiene il richiedente.

<sup>28</sup> Ai sensi del Regolamento 575/2013, le garanzie personali e finanziarie (nei limiti e alle condizioni in cui sono ammesse) consentono di applicare il principio di sostituzione, ossia di imputare l’esposizione al fornitore di protezione anziché al debitore principale collegato. Ovviamente, affinché il principio di sostituzione possa produrre l’effetto di ridurre l’esposizione verso un determinato insieme di soggetti collegati occorre che il fornitore di protezione non sia direttamente o indirettamente riconducibile al novero dei soggetti collegati in questione.

Le altre Società del Gruppo, attraverso la Funzione deputata, comunicano alla Funzione CFO della Capogruppo, con cadenza semestrale, le operazioni con soggetti collegati per le quali siano dovute ricorrere a garanzie sostitutive per ottemperare al superamento dei limiti alle attività di rischio o al superamento del livello di propensione al rischio complessivo o della soglia di sorveglianza, fornendone adeguata motivazione.

### **6.3 Classificazione dell'operazione**

Nel caso di operazioni che rispettano i limiti di rischio ovvero diverse dalle attività di rischio, la Struttura proponente di ciascuna Società del Gruppo:

- verifica se l'operazione ricada nell'ambito di applicazione dell'art. 136 del TUB, accertando se il soggetto collegato risulti rilevante anche ai fini di tale disciplina;
- contestualmente verifica se l'operazione è di minore o maggiore rilevanza, anche in considerazione di eventuali cumuli secondo quanto previsto al paragrafo 5.2;
- in caso l'operazione non rientri nell'ambito di applicazione dell'art. 136 del TUB e non sia di maggiore rilevanza, verifica se l'operazione sia di importo esiguo e pertanto esente dall'applicazione degli *iter* deliberativi previsti dalla presente *Policy*;
- nel caso in cui l'operazione non sia di importo esiguo né di maggiore rilevanza, verifica che tale operazione possa essere considerata ordinaria secondo i criteri disciplinati nel paragrafo 5.3 e pertanto anch'essa esente dall'applicazione degli *iter* deliberativi previsti dalla presente *Policy*.

### **7 Iter deliberativi**

In seguito alla classificazione dell'operazione e alle verifiche di cui ai paragrafi precedenti, la Struttura proponente di ciascuna Società del Gruppo avvia l'*iter* deliberativo disciplinato nella presente *Policy* in funzione della classificazione attribuita e della tipologia di operazione in essere<sup>29</sup>.

Le operazioni classificate come di importo esiguo o ordinarie, essendo esenti dall'applicazione degli *iter* deliberativi previsti dalla presente *Policy*, seguono l'*iter* ordinario disciplinato nell'ambito della normativa di processo delle Società del Gruppo a seconda della tipologia di operazione in oggetto e dei poteri delegati.

In caso di operazioni di maggiore o minore rilevanza (diverse dalle operazioni ordinarie e dalle operazioni di importo esiguo), nella fase pre-deliberativa, la Struttura proponente, per il tramite della Funzione Societario della Capogruppo, o della corrispondente Funzione delle Società del Gruppo, trasmette via *mail* agli

---

<sup>29</sup> In caso di applicabilità della disciplina di cui all'art. 136 del TUB, si rimanda anche al par.10.1 del presente documento.

Amministratori Indipendenti completa e adeguata informativa sui diversi profili dell'operazione, corredata di tutta la documentazione a supporto, secondo le tempistiche di seguito dettagliate.

Le note della Struttura proponente, i pareri degli Amministratori Indipendenti e, nel caso, del Collegio Sindacale, l'estratto dell'eventuale delibera positiva dell'organo deliberante sono conservati agli atti da parte della Funzione Societario della Capogruppo, o della corrispondente Funzione delle altre Società del Gruppo.

Nel caso in cui la controparte risulti censita come:

- esponente aziendale e soggetti connessi rispetto ai quali si applica anche l'art. 136 del TUB ai sensi della Circolare n.285 e della Circolare n. 229, le Strutture si attengono all'*iter* previsto nel paragrafo "Operazioni verso esponenti aziendali (*Iter A*)";
- soggetto collegato, ma non sia ricompresa fra gli esponenti aziendali cui si applica l'art. 136 del TUB, le Strutture verificano se l'operazione sia di maggiore o di minore rilevanza e si attengono al relativo *iter* previsto, rispettivamente, nel paragrafo "Operazioni di maggiore rilevanza verso altri soggetti collegati che non ricadono nell'ambito della disciplina ex art. 136 del TUB (*Iter B*)", e nel paragrafo "Operazioni di minore rilevanza verso altri soggetti collegati che non ricadono nell'ambito della disciplina ex art. 136 del TUB (*Iter C*)".

### **7.1 Operazioni verso Esponenti Aziendali e soggetti connessi rispetto ai quali si applica anche l'art. 136 del TUB (*Iter A*)**

Tutte le operazioni con gli esponenti aziendali soggetti all'applicazione dell'art. 136 del TUB vengono deliberate dal Consiglio di Amministrazione della Società del Gruppo di appartenenza dell'esponente aziendale all'unanimità (con l'astensione dell'esponente aziendale interessato) con il voto favorevole altresì di tutti i componenti del Collegio Sindacale delle medesime Società (come meglio descritto nel successivo paragrafo 10.1) e con adeguata motivazione in merito:

1. all'opportunità e alla convenienza economica dell'operazione;
2. alle ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato; elementi idonei a supporto di tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera.

#### ***a) Operazione qualificabile come di maggiore rilevanza***

##### In fase di trattativa o istruttoria

La Struttura proponente, per il tramite della Funzione Societario della Capogruppo, o della corrispondente Funzione delle altre Società del Gruppo:



- invia agli Amministratori Indipendenti completa e adeguata informativa sui diversi profili dell'operazione oggetto di delibera (controparte, tipo di operazione, condizioni, convenienza per la società, impatto sugli interessi dei soggetti coinvolti, ecc.).

In fase di pre-delibera (almeno 15 giorni prima della data della riunione del Consiglio di Amministrazione)

La Struttura proponente, per il tramite della Funzione Societario della Capogruppo, o della corrispondente Funzione delle altre Società del Gruppo:

- aggiorna gli Amministratori Indipendenti sulle caratteristiche definitive secondo le quali si intende proporre l'operazione<sup>30</sup> in Consiglio di Amministrazione, richiedendo il rilascio del previsto parere;
- riceve le eventuali osservazioni ad essa destinate formulate dagli Amministratori Indipendenti a seguito delle informative di cui sopra.

La Funzione Societario della Capogruppo, o la corrispondente Funzione delle altre Società del Gruppo:

- riceve il parere formulato dagli Amministratori Indipendenti, a corredo della proposta di delibera destinata al Consiglio di Amministrazione.

#### Ai fini della delibera

La Struttura proponente:

- sottopone l'operazione all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, evidenziando l'assoggettamento della stessa anche alle prescrizioni dell'art. 136 del TUB.

Il Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole del Collegio Sindacale, delibera l'operazione all'unanimità degli aventi diritto al voto (con l'astensione dell'esponente aziendale interessato) e fornisce adeguata motivazione in merito:

1. all'opportunità e alla convenienza economica dell'operazione per la Banca;
2. alle ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli *standard* o di mercato; elementi idonei a supporto di tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera;
3. alle ragioni per cui essa viene comunque assunta, con puntuale riscontro alle osservazioni formulate dagli amministratori indipendenti e/o dal Collegio Sindacale nel caso in cui abbiano espresso parere negativo o condizionato a rilievi.

---

<sup>30</sup> Le disposizioni della Banca d'Italia attribuiscono agli Amministratori Indipendenti la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria.

### ***b) Operazione qualificabile come di minore rilevanza***

In fase di pre-delibera (15 giorni prima della data della riunione del Consiglio di Amministrazione)

La Struttura proponente, per il tramite della Funzione Societario della Capogruppo, o della corrispondente Funzione delle altre Società del Gruppo:

- coinvolge gli Amministratori Indipendenti fornendo via *mail* completa e adeguata informativa sui diversi profili dell'operazione oggetto di delibera (controparte, tipo di operazione, condizioni, convenienza per la società, impatto sugli interessi dei soggetti coinvolti, ecc.), richiedendo il rilascio del previsto parere;
- riceve le eventuali osservazioni ad essa destinate formulate dagli Amministratori Indipendenti a seguito delle informative di cui sopra;

La Funzione Societario della Capogruppo, o la corrispondente Funzione delle altre Società del Gruppo, riceve il parere formulato dagli Amministratori Indipendenti, a corredo della proposta di delibera destinata al Consiglio di Amministrazione.

#### Ai fini della delibera

La Struttura proponente:

- sottopone l'operazione all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, evidenziando l'assoggettamento della stessa anche alle prescrizioni dell'art. 136 TUB.

Il Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole del Collegio Sindacale, delibera l'operazione all'unanimità degli aventi diritto al voto (con l'astensione dell'esponente aziendale interessato) e fornisce adeguata motivazione in merito:

1. all'opportunità e alla convenienza economica dell'operazione;
2. alle ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato; elementi idonei a supporto di tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera;
3. alle ragioni per cui essa viene comunque assunta, con puntuale riscontro alle osservazioni formulate dagli amministratori indipendenti e/o dal Collegio Sindacale nel caso in cui abbiano espresso parere negativo o condizionato a rilievi.

### **7.2 Operazioni di maggiore rilevanza verso altri soggetti collegati che non ricadono nell'ambito della disciplina ex art 136 del TUB (*Iter B*)**

Il Consiglio di Amministrazione delibera le operazioni di maggiore rilevanza verso soggetti collegati salvo che la legge o lo statuto non ne attribuiscono la competenza

all'Assemblea. Per le delibere di competenze dell'Assemblea si rinvia a quanto previsto al successivo paragrafo 7.5.

#### In fase di trattativa o istruttoria

La Struttura proponente, per il tramite della Funzione Societario della Capogruppo, o della corrispondente Funzione delle altre Società del Gruppo:

- invia agli Amministratori Indipendenti, via *mail*, completa e adeguata informativa sui diversi profili dell'operazione oggetto di delibera (controparte, tipo di operazione, condizioni, convenienza per la società, impatto sugli interessi dei soggetti coinvolti, ecc.);
- riceve le eventuali osservazioni formulate dagli Amministratori Indipendenti ad essa destinate.

#### In fase di pre-delibera (15 giorni prima della data della riunione del Consiglio di Amministrazione)

La Struttura proponente, per il tramite della Funzione Societario della Capogruppo, o della corrispondente Funzione delle altre Società del Gruppo:

- aggiorna gli stessi Amministratori Indipendenti riguardo le caratteristiche definitive secondo le quali si intende proporre l'operazione<sup>31</sup> in Consiglio di Amministrazione, richiedendo il rilascio del previsto parere;
- riceve le eventuali osservazioni ad essa destinate formulate dagli Amministratori Indipendenti.

La Funzione Societario della Capogruppo, o la corrispondente Funzione delle altre Società del Gruppo:

- riceve il parere formulato dagli Amministratori Indipendenti, a corredo della proposta di delibera destinata al Consiglio di Amministrazione;
- nel caso gli Amministratori Indipendenti esprimano parere negativo o condizionato a rilievi, richiede il parere del Collegio Sindacale, trasmettendo al medesimo congrua informativa sull'operazione proposta. Tale operazione, ove sia di pertinenza di un'altra Società del Gruppo e consti il parere negativo anche del Collegio Sindacale, ove approvata dal rispettivo Consiglio di Amministrazione può essere compiuta soltanto se sia approvata anche dalla Capogruppo secondo l'*iter* descritto nel presente paragrafo 7.2. A tal fine la Funzione competente delle altre Società del Gruppo provvede a fornire ogni elemento dell'operazione alla Funzione Societario della Capogruppo che attiva l'*iter* deliberativo interno a quest'ultima e restituisce quindi alla predetta Funzione delle altre Società del Gruppo immediata notizia del relativo esito.

---

<sup>31</sup> Le disposizioni della Banca d'Italia attribuiscono agli amministratori indipendenti la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria.

### Ai fini della delibera

La Struttura proponente delle Società del Gruppo:

- sottopone l'operazione all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione delibera l'operazione e fornisce adeguata motivazione in merito:

1. all'opportunità e alla convenienza economica dell'operazione;
2. alle ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli *standard* o di mercato; elementi idonei a supporto di tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera;
3. alle ragioni per cui essa viene comunque assunta, con puntuale riscontro alle osservazioni formulate dagli amministratori indipendenti e/o dal Collegio Sindacale nel caso in cui abbiano espresso parere negativo o condizionato a rilievi.

### **7.3 Operazioni di minore rilevanza verso altri soggetti collegati che non ricadono nell'ambito della disciplina ex art 136 del TUB (Iter C)**

Le operazioni di minore rilevanza verso soggetti collegati sono deliberate dall'Organo competente individuato sulla base delle vigenti Deleghe di Poteri.

In fase di pre-delibera (non appena completata l'istruttoria o in caso di riunione del Consiglio Amministrazione 15 giorni prima della data della riunione)

La Struttura proponente, per il tramite della Funzione Societario della Capogruppo, o della corrispondente Funzione delle altre Società del Gruppo:

- richiede il parere degli Amministratori Indipendenti<sup>32</sup>, trasmettendo via *mail* agli stessi gli esiti delle attività di istruttoria/trattativa dell'operazione corredata da completa e adeguata informativa sui diversi profili dell'operazione (controparte, tipo di operazione, condizioni, convenienza per la società, impatto sugli interessi dei soggetti coinvolti, ecc.);
- riceve le eventuali osservazioni ad essa destinate, formulate dagli Amministratori Indipendenti.

La Funzione Societario della Capogruppo, o la corrispondente Funzione delle altre Società del Gruppo:

- riceve il parere formulato dagli Amministratori Indipendenti, destinato all'Organo deliberante competente individuato sulla base delle vigenti Deleghe di Poteri.

---

<sup>32</sup> Gli amministratori indipendenti esprimano un parere preventivo e motivato sull'interesse della società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni all'organo competente, per legge o per statuto, a deliberarla.

### Ai fini della delibera

La Struttura proponente:

- sottopone l'operazione, che viene corredata del parere espresso dagli Amministratori Indipendenti, all'Organo deliberante competente.

L'Organo competente delibera l'operazione e fornisce adeguata motivazione ai sensi della Circolare 285 in merito a:

- l'opportunità e la convenienza economica dell'operazione;
- gli eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato;
- nel caso in cui gli Amministratori Indipendenti abbiano espresso parere negativo o condizionato a rilievi, le ragioni per le quali la delibera viene comunque assunta, riportando puntuale riscontro alle osservazioni formulate dagli amministratori indipendenti.

Il soggetto deliberante competente, ove diverso dal Consiglio di Amministrazione:

- fornisce con cadenza trimestrale al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale informativa sulle operazioni deliberate con soggetti collegati e sulle principali caratteristiche delle operazioni stesse;
- comunica, non appena deliberate, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale singole operazioni con soggetti collegati sulle quali gli Amministratori Indipendenti abbiano espresso parere contrario.

### **7.4 Delibere Quadro**

Categorie di operazioni omogenee e sufficientemente determinate nei confronti di soggetti collegati non ricompresi fra gli Esponenti aziendali, possono essere effettuate dalle Società del Gruppo sulla base di delibere quadro, per la cui assunzione devono essere rispettate regole conformi alle disposizioni di cui ai precedenti paragrafi.

Al fine di assicurare il costante rispetto del limite consolidato alle attività di rischio, la Funzione CRO della Capogruppo definisce il *plafond* per le delibere-quadro approvate dalla stessa Capogruppo con validità per tutte le Società del Gruppo .

Il *plafond* per le delibere-quadro adottate dalle altre Società del Gruppo è definito dalla Funzione che in tali Società corrisponde alla Funzione CRO della Capogruppo.

Al fine di assicurare il costante rispetto del limite consolidato alle attività di rischio, la Struttura della Società del Gruppo che ha originato l'operazione oggetto di delibera-quadro comunica la stessa alla Funzione CRO della Capogruppo o alla omologa Funzione delle altre Società del Gruppo. Nelle altre Società del Gruppo la Funzione corrispondente alla Funzione CRO della Capogruppo comunica a quest'ultima Funzione l'utilizzo del *plafond* con cadenza trimestrale ove la delibera – quadro sia stata assunta dalla Capogruppo con validità per tutte le Società del Gruppo.

Ai fini in particolare della distinzione tra procedure applicabili (operazioni di maggiore vs. minore rilevanza), si tiene conto del prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della delibera, cumulativamente considerate. Le singole operazioni compiute a valere su tali delibere quadro non sono assoggettate alle regole previste nei paragrafi precedenti.

Le delibere quadro non possono coprire un periodo di tempo superiore ad un anno; esse riportano tutti gli elementi informativi prevedibili delle operazioni a cui fanno riferimento.

La Struttura della Società del Gruppo che ha originato l'operazione oggetto di delibera-quadro comunica la stessa anche alla Funzione CFO della Capogruppo, per le delibere di competenza di quest'ultima, o alla Funzione incaricata del *reporting* nelle altre Società del Gruppo. Detta Funzione fornisce trimestralmente al Consiglio di Amministrazione un'informativa completa sull'attuazione delle delibere-quadro avvalendosi del supporto della Funzione CRO della Capogruppo o dell'omologa Funzione delle altre Società del Gruppo. La Funzione CFO della Capogruppo estende tale informativa alle delibere-quadro adottate dalle altre Società del Gruppo.

Un'operazione, seppur inizialmente riconducibile ad una delibera-quadro, ove non rispetti i requisiti di specificità, omogeneità e determinatezza alla base della delibera stessa, non può essere compiuta in esecuzione di quest'ultima; a tale operazione si applicano pertanto le regole stabilite nei precedenti paragrafi per ciascuna operazione (di maggiore o di minore rilevanza) con soggetti collegati.

## **7.5 Delibere di competenza dell'Assemblea**

Se la competenza a deliberare operazioni con soggetti collegati è rimessa, per legge o per statuto, all'Assemblea delle Società del Gruppo, le regole previste nei paragrafi precedenti si applicano alla fase della proposta che l'organo amministrativo presenta all'Assemblea.

## **7.6 Delibere comportanti perdite, passaggi a sofferenza o accordi transattivi**

La proposta di delibera di perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o *extra*-giudiziali su operazioni in essere nei confronti di soggetti collegati (al momento dell'evento) dovrà essere sottoposta all'Organo deliberante immediatamente superiore a quello competente sulla base delle vigenti Deleghe di Poteri delle Società del Gruppo.

## **7.7 Operazioni infragruppo**

Le operazioni compiute dalla Capogruppo con le altre Società del Gruppo e quelle compiute fra queste ultime Società non sono escluse di per sé dall'applicazione della presente *Policy*, in quanto fra tali Società non sussiste un rapporto di controllo totalitario. Tali operazioni, tuttavia, non sono comunque sottoposte all'*iter* deliberativo rafforzato previsto nei paragrafi precedenti, e pertanto seguono gli *iter*

deliberativi ordinari previsti dalle Società del Gruppo a seconda della tipologia di operazioni in oggetto e dei poteri delegati, qualora non vi siano altri soggetti collegati che abbiano interessi significativi nelle medesime.

A tali fini si considerano interessi significativi:

- le partecipazioni dirette o indirette al capitale delle Società Controllate, diverse da quelle riconducibili al Gruppo MCC, che comportino l'esercizio di un'influenza notevole;
- la presenza di rilevanti interessi economici da parte degli Esponenti aziendali (comuni alle Società del Gruppo che partecipano all'operazione) che dipendono in misura rilevante dai risultati di periodo conseguiti dalle società con le quali l'operazione è svolta.

Non si considerano in ogni caso interessi significativi:

- quelli derivanti dalla detenzione di una partecipazione nella Società del Gruppo controparte dell'operazione da parte di altra Società del Gruppo;
- quelli derivanti dalla condivisione di uno o più Esponenti aziendali fra le Società del Gruppo o dall'assunzione della qualifica di Esponente aziendale in una Società del Gruppo da parte di dipendenti di altra o altre Società del gruppo, presumendosi in tali casi che le deliberazioni siano assunte in vista della realizzazione di un interesse imprenditoriale comune alle Società del Gruppo interessate. Resta fermo l'onere della Società del Gruppo di motivare la decisione che dovesse essere stata influenzata dall'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo, ai sensi dell'art. 2497-ter c.c.

Come poi ricordato nel precedente paragrafo 2.4, non sono operazioni con soggetti collegati, e non ricadono pertanto nel campo di applicazione della presente *Policy*, le operazioni di trasferimento infragruppo di fondi o di "collateral" poste in essere nell'ambito del sistema di gestione del rischio di liquidità a livello consolidato.

Nel caso non vi siano interessi significativi sono comunque garantiti flussi informativi, almeno di tipo aggregato, idonei a consentire agli Amministratori Indipendenti della Capogruppo e delle altre Società del Gruppo un adeguato monitoraggio con frequenza almeno annuale sulle operazioni con e fra le Società del Gruppo. A tal fine la competente Funzione di ciascuna Società Controllata trasmette alla Funzione Societario della Capogruppo, con cadenza annuale, le informazioni relative alle operazioni compiute fra la medesima Società e le altre Società del Gruppo.

Le Banche controllate si attengono agli indirizzi forniti dalla Capogruppo nell'avvalersi della presente deroga, con particolare riguardo alle valutazioni relative alla sussistenza di eventuali interessi significativi di altri soggetti collegati, nonché alle specifiche fattispecie che siano indicative della presenza di tali interessi.

## **8. La gestione dei profili di rischio**

Le Disposizioni di Vigilanza richiedono che l'assunzione di attività di rischio nei confronti dei soggetti collegati debba essere contenuta entro determinati limiti prudenziali misurati in funzione dei fondi propri consolidati e individuali.

Nell'ambito della presente *Policy* sono individuati gli elementi che caratterizzano l'orientamento della Capogruppo nell'assunzione e gestione del rischio con riferimento all'operatività della stessa e delle altre Società del Gruppo verso l'insieme dei soggetti collegati individuati a livello di gruppo.

### **8.1 Definizioni**

Per "rischio inerente le operazioni con soggetti collegati" si intende, come già osservato, il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali delle Società del Gruppo possa compromettere l'oggettività e l'imparzialità delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e ad altre transazioni nei confronti dei medesimi soggetti, con possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse e con esposizione delle dette Società a rischi non adeguatamente misurati o presidiati.

Tale rischio è potenzialmente insito in tutte le operazioni che possono essere compiute con soggetti collegati, come individuate nel paragrafo 5.1 della presente *Policy*, e a presidio delle quali la *Policy* stessa prevede limiti prudenziali alle attività di rischio e procedure deliberative volte a preservare la corretta allocazione delle risorse e a tutelare adeguatamente i terzi da condotte espropriative.

### **8.2 Assunzione del rischio, sistema dei limiti e presidi adottati**

Stante il contesto normativo di riferimento ed in coerenza con le politiche interne che definiscono le linee guida per la gestione dei rischi aziendali<sup>33</sup>, nonché il profilo strategico e le caratteristiche organizzative del Gruppo Bancario, MCC persegue una strategia generale di gestione delle attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti dei soggetti collegati improntata ad una assunzione consapevole del rischio a livello consolidato, che si estrinseca nel:

- prevenire e gestire i conflitti di interesse che insorgono nei rapporti con soggetti collegati;
- tenere sotto osservazione le esposizioni nei confronti dei soggetti che possono influire in maniera determinante nella gestione aziendale;
- assicurare in via continuativa il rispetto dei limiti per le attività di rischio sanciti dalla normativa;
- adottare idonee tecniche di attenuazione del rischio.

---

<sup>33</sup> La Risk *Policy* delinea con riferimento alla gestione dei rischi aziendali:

- strategie ed obiettivi;
- modalità di analisi, controllo e misurazione.



In particolare, la politica di assunzione del “rischio inerente le operazioni con soggetti collegati” è definita a fronte delle attività di rischio assunte dalla Capogruppo e dalle altre Società del Gruppo e/o che le stesse potrebbero potenzialmente assumere in funzione dei propri obiettivi ed è attuata mediante la preventiva determinazione del perimetro dei soggetti collegati con cui si intende operare, dei connessi limiti prudenziali nei confronti di ciascuna categoria di parte correlata e, infine, del livello complessivo di propensione al rischio.

## **8.2.1 Limiti alle attività di rischio**

### **8.2.1.1 Limiti prudenziali**

L’assunzione dei rischi avviene mediante l’utilizzo di strumenti in grado di garantire la consapevolezza della relativa dimensione e dinamica nel tempo. A tal fine la Capogruppo e le altre Società del Gruppo adottano coerenti sistemi di misurazione delle componenti di rischio, promuovendone l’utilizzo nell’ambito dei processi operativi, gestionali e di controllo.

Nello specifico, le disposizioni di vigilanza fissano dei limiti alle attività di rischio, differenziandoli in funzione delle diverse tipologie di Parti Correlate, in modo proporzionato all’intensità delle relazioni e alla rilevanza dei conseguenti rischi per la sana e prudente gestione.

I limiti prudenziali per singola categoria di parte correlata sono definiti dalla Capogruppo in termini di misura massima delle attività di rischio verso una specifica categoria così come riveniente dall’allocazione a tale categoria di una specifica percentuale dei fondi propri consolidati nel rispetto dei limiti massimi fissati dalla disciplina di vigilanza prudenziale e in funzione delle specifiche caratteristiche dei soggetti collegati presenti in perimetro. Tali limiti, dunque, si applicano all’ammontare complessivo delle attività di rischio delle Società del Gruppo nei confronti dell’insieme costituito da una parte correlata e da tutti i soggetti ad essa connessi.

Tali limiti si applicano anche alle attività di rischio nei confronti di soggetti collegati divenuti tali successivamente all’accensione dei rapporti e, comunque, in esito all’aggiornamento del sistema dei limiti.

Le attività di rischio sono ponderate secondo fattori che tengono conto della rischiosità connessa alla natura della controparte e delle eventuali forme di protezione del credito. In particolare, ai fini del calcolo del rischio, i limiti prudenziali rilevano a valere sulle attività di rischio ponderate secondo i fattori e le condizioni di ammissibilità delle tecniche di attenuazione del rischio stabiliti nell’ambito della disciplina prudenziale sulle grandi esposizioni<sup>34</sup>.

---

<sup>34</sup> In base alla disciplina sulle grandi esposizioni, le garanzie personali e finanziarie (nei limiti e alle condizioni in cui sono ammesse) consentono di applicare il principio di sostituzione, ossia di imputare l’esposizione al fornitore di

I limiti prudenziali sono definiti quale percentuale dei Fondi propri sia individuali sia consolidati e sono applicati all'ammontare delle attività di rischio verso il singolo reticolo di Soggetti Collegati. Il reticolo di Soggetti Collegati, costituito da una Parte Correlata e dai relativi Soggetti Connessi, anche su base individuale, viene identificato facendo riferimento al Perimetro unico di Soggetti Collegati.

Qualora uno stesso Soggetto Collegato sia connesso a più Parti Correlate, le attività di rischio sono computate su tutte le Parti Correlate di riferimento per il valore totale dell'esposizione.

Sono escluse dai suddetti limiti le attività di rischio riferite ad Operazioni tra società appartenenti al Gruppo MCC.

Le Società appartenenti al Gruppo MCC assoggettano l'operatività verso Soggetti Collegati al rispetto dei limiti prudenziali così come definiti nell'Allegato 1 alla presente *Policy*.

Qualora nell'ambito del Gruppo vi sia una pluralità di rapporti con il medesimo Soggetto Collegato che configurino l'applicazione di limiti prudenziali diversi, si applica il limite inferiore.

In aggiunta ai suddetti presidi prudenziali, all'interno del Gruppo viene adottata ogni ragionevole misura per identificare ed attenuare i conflitti di interesse che potrebbero insorgere al momento della prestazione di qualunque servizio e attività nei confronti dei soggetti collegati. In particolare, rientrano fra le dette misure:

- le procedure deliberative in materia di operazioni con soggetti collegati, ivi incluse quelle per le quali risulta applicabile la disciplina dell'art. 136 del TUB;
- i presidi previsti dalla presente *Policy* in materia di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 2391 del codice civile e nei confronti del personale più rilevante;
- le regole di comportamento e le altre disposizioni interne adottate dalla Banca in materia di conflitti di interesse.

Il rispetto dei limiti prudenziali alle attività di rischio verso gli insiemi di Soggetti Collegati deve essere assicurato in via continuativa a livello sia individuale che consolidato. In caso di superamento di tali limiti, sono previsti meccanismi di rientro (oggetto, peraltro, di specifica comunicazione alla Banca d'Italia).

In ogni caso, il rispetto dei suddetti limiti non fa venir meno l'esigenza che le Società appartenenti al Gruppo MCC procedano con particolare cautela nell'approvazione e nell'esecuzione di Operazioni con Soggetti Collegati, valutando con rigore le caratteristiche delle Operazioni stesse.

---

protezione anziché al debitore principale collegato. Ovviamente, affinché il principio di sostituzione possa produrre l'effetto di ridurre l'esposizione verso un determinato insieme di soggetti collegati occorre che il fornitore di protezione non sia direttamente o indirettamente riconducibile al novero dei soggetti collegati in questione

Resta fermo l'obbligo di rispettare eventuali ulteriori limiti previsti dallo Statuto o comunicati dalla Capogruppo.

#### **8.2.1.2 Propensione al rischio e soglie di tolleranza**

La propensione al rischio complessiva è definita dalla Capogruppo sotto forma di misura massima della totalità delle attività di rischio verso i soggetti collegati ritenuta accettabile in termini di percentuale massima dei fondi propri destinata a tale operatività. Il livello di propensione al rischio potrà inoltre essere articolato in sottolivelli in funzione delle tipologie di categorie di soggetti collegati in perimetro.

All'interno del complessivo *framework* del RAF il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo stabilisce - su proposta dell'Amministratore Delegato, sentita la Funzione CRO, in coerenza con il profilo strategico e le caratteristiche organizzative di MCC e del Gruppo Bancario - con le modalità previste nella politica di Gruppo in materia di RAF, il livello di massima propensione al rischio che, a livello sia individuale e sia consolidato, può essere assunto nell'operatività complessiva verso Soggetti Collegati, in coerenza con il profilo strategico e le caratteristiche organizzative del Gruppo nel suo complesso.

### **8.3 Modello di gestione del rischio**

L'attività di gestione del rischio riveniente dall'operatività nei confronti dei soggetti collegati è in *primis* presidiata attraverso il sistema dei controlli di I livello di cui al precedente paragrafo 6.2. Il modello di presidio è poi integrato da ulteriori principi, criteri e attività che ne completano la struttura.

#### **8.3.1 Identificazione e misurazione**

Con riferimento alle sole attività di rischio, i limiti prudenziali di cui sopra riguardano non solo i finanziamenti mediante i quali le Società del Gruppo forniscono al cliente il proprio sostegno finanziario, ma anche i rischi assunti ad altro titolo nei confronti dei soggetti collegati come a titolo esemplificativo l'impiego di risorse finanziarie eccedenti per il tramite di depositi a vista e vincolati, operazioni di pronti contro termine ovvero acquisto di strumenti finanziari sui mercati regolamentati e OTC.

Per la misurazione delle esposizioni, in conformità a quanto previsto dalla normativa, le attività di rischio sono ponderate secondo i fattori previsti dalla disciplina sulla concentrazione dei rischi; tali fattori tengono conto delle tecniche di attenuazione del rischio che eventualmente assistono le esposizioni il cui utilizzo è preventivamente verificato con le modalità previste da specifiche normative interne. In generale, i presidi adottati con riferimento all'operatività verso soggetti collegati devono essere valutati nel processo di determinazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP), nell'ambito dei rischi del secondo pilastro. Nel medesimo processo andranno considerate eventuali eccedenze rispetto ai limiti prudenziali, in caso di adozione di piani di rientro, previsti al paragrafo 9.2, fino a quando il rientro dei limiti non risulta ristabilito.

### **8.3.2 Monitoraggio**

La Capogruppo monitora i rischi inerenti alle operazioni con soggetti collegati al fine di rilevarne l'esposizione e verificare il rispetto dei limiti prudenziali e della propensione al rischio definiti a livello consolidato.

Il rispetto dei suddetti limiti non fa venir meno l'esigenza che la Capogruppo e le altre Società del Gruppo procedano con particolare cautela nell'approvazione e concessione di operazioni che sottendono attività di rischio.

Al fine di tenere sotto osservazione il livello di propensione al rischio complessivo, il Sistema dei limiti contempla anche una soglia di sorveglianza, stabilita nella Politica di RAF, oltrepassata la quale è fatto obbligo di adottare i relativi provvedimenti gestionali tra cui anche l'adozione di tecniche di attenuazione del rischio.

### **8.3.3 Gestione e mitigazione**

In coerenza con il livello di propensione al rischio definito ed in conformità con le Disposizioni di Vigilanza, la Capogruppo individua i casi in cui l'assunzione di nuove attività di rischio deve essere assistita da adeguate tecniche di attenuazione dei rischi.

Devono di norma essere assistiti da appropriata garanzia le nuove operazioni di credito da accordare a soggetti collegati (indipendentemente dai singoli limiti prudenziali), allorquando il totale delle attività di rischio verso la totalità dei soggetti collegati sia in quel momento superiore alla soglia di sorveglianza definita dal Consiglio di Amministrazione, fermo restando quanto previsto al paragrafo 6.2 in merito all'adozione di garanzie a fronte del superamento dei limiti previsti per singole categorie di soggetti collegati.

Ai fini della presente disciplina sono da considerarsi appropriate quelle garanzie che impattano sull'esposizione del prestatore, consentendo benefici in termini di minore assorbimento patrimoniale (es: ipoteche su immobili residenziali e non residenziali, garanzie reali finanziarie rilasciate da banche di garanzia collettiva dei fidi, etc.)<sup>35</sup>.

In fase istruttoria dovrà quindi essere verificata la presenza delle condizioni che consentono di trattare la garanzia come un solido strumento di mitigazione del rischio attraverso la corretta applicazione delle specifiche disposizioni interne. Le garanzie acquisite inoltre devono essere sempre congrue rispetto all'operazione garantita, ovvero qualitativamente e quantitativamente adeguate alla tipologia ed all'entità dell'affidamento.

---

<sup>35</sup> Cfr. "Linee Guida per la Gestione degli Strumenti di Mitigazione del Rischio di Credito".

## **9. I processi di controllo (controlli di II livello)**

### **9.1 Il monitoraggio dei limiti di rischio**

Il monitoraggio del livello complessivo di propensione al rischio e il rispetto dei singoli limiti prudenziali è una prerogativa della Capogruppo al fine di assicurare la piena conformità rispetto alle Disposizioni di Vigilanza a livello individuale e consolidato.

Un efficace monitoraggio presuppone la corretta quantificazione delle attività di rischio connesse alle transazioni effettuate con i soggetti collegati.

In tale contesto, la Funzione *CRO* della Capogruppo esercita le seguenti attività:

- supporta l'Amministratore Delegato e il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo nella definizione del livello complessivo di propensione al rischio inerente le operazioni con soggetti collegati, della relativa soglia di sorveglianza, nonché dei limiti prudenziali definiti per le singole categorie di soggetti collegati a livello individuale e consolidato;
- monitora, con cadenza trimestrale, anche attraverso l'utilizzo degli applicativi informatici dedicati, il rispetto dei limiti prudenziali individuali della Capogruppo e consolidati, del livello complessivo di propensione al rischio e delle soglie di sorveglianza previste dal Sistema dei limiti;
- in caso di rilevazione del superamento dei suddetti limiti, anche su segnalazione delle strutture operative che effettuano i controlli di primo livello ai sensi del precedente paragrafo 6.2, adotta le tempestive misure informative e di escalation verso le Funzioni e gli Organi interessati della Capogruppo.
- sottopone gli esiti del monitoraggio dei limiti di rischio all'attenzione del Comitato Controlli Interni e Rischi;
- fornisce supporto nella predisposizione di un piano di rientro in caso di superamento dei limiti prudenziali;
- elabora apposita reportistica direzionale;
- valuta, ove rilevanti per l'operatività aziendale, i rischi connessi con l'operatività verso soggetti collegati nell'ambito del processo interno di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale.

Fermo restando il monitoraggio da parte della Funzione *CRO* di Capogruppo, la verifica del rispetto dei limiti prudenziali a livello individuale è assicurata dalla Funzione *CRO* di ciascuna delle altre Società del Gruppo, che assicurano adeguati flussi informativi alla Capogruppo.

Gli esiti dell'attività di monitoraggio dei limiti di rischio sono sottoposti dalla Funzione *CRO* all'esame del Comitato Controlli Interni e Rischi e, successivamente, al Consiglio di Amministrazione della Capogruppo.

## 9.2 Superamento dei limiti

### 9.2.1 Limiti prudenziali

Il rispetto dei limiti prudenziali verso soggetti collegati deve essere assicurato in via continuativa a livello di gruppo. Non sono consentite pertanto nuove operazioni che conducano, in particolare, al superamento dei singoli limiti prudenziali.

Qualora per cause indipendenti da volontà o colpa della Capogruppo o di altra Società del Gruppo uno o più dei limiti previsti dalle Disposizioni di Vigilanza per le attività di rischio siano superati, esse devono essere ricondotte nei limiti nel più breve tempo possibile. A tal fine, la Capogruppo predispone, anche per conto delle altre Società del Gruppo, un piano di rientro finalizzato a ricondurre l'esposizione entro i limiti previsti, avvalendosi anche del supporto delle strutture proponenti e della Funzione CRO delle altre Società del Gruppo, qualora il superamento dei limiti sia dovuto ad operazioni di queste ultime.

Il piano di rientro è approvato dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo alla prima seduta utile e comunque entro 45 giorni dal superamento del limite, su proposta dell'Amministratore Delegato sentito il Collegio Sindacale.

Entro 20 giorni dalla data di approvazione il piano di rientro viene trasmesso alla Banca d'Italia dalla Funzione Societario della Capogruppo, unitamente al verbale della deliberazione consiliare di approvazione del piano stesso.

Le Società del Gruppo, tramite le competenti Funzioni Aziendali, forniscono immediata informativa alla Funzione CRO della Capogruppo di ogni situazione nella quale sia avvenuto il superamento di un limite e cooperano con la Capogruppo nella predisposizione del piano di rientro.

La funzione CRO, in *primis* a livello individuale e successivamente di Gruppo, attraverso i processi di controllo di secondo livello e nel rispetto delle proprie attribuzioni, monitora il riequilibrio del profilo di rischio entro i limiti sanciti dalla presente *Policy* e dalla rilevante normativa interna della Capogruppo.

### 9.2.2 Limiti interni

I limiti interni rappresentano un presidio propedeutico al rispetto dei limiti regolamentari; pertanto - in caso di loro superamento - dovrà essere interessato il Consiglio di Amministrazione che dovrà autorizzare il superamento del limite a fronte di eventuali operazioni di impiego proposte per ragioni di opportunità dalle funzioni competenti. Solo in caso di superamento involontario (es. la variazione del perimetro della Parte Correlata o la contrazione dei Fondi Propri e del relativo limite interno) la Funzione CRO, a seguito della rilevazione dello sfioramento anche su segnalazione delle strutture operative deputate ai controlli di primo livello ai sensi del paragrafo 6.2, comunica lo sconfinamento all'Amministratore Delegato. Quest'ultimo, con il supporto della Funzione CRO, informa alla prima occasione utile il Consiglio di Amministrazione su:

- l'avvenuto sfioramento del limite;
- le cause che lo hanno determinato;

- il margine ancora disponibile rispetto al limite regolamentare;
- eventuali rischi che potrebbero determinare prospetticamente il superamento di quest'ultimo.

Il Consiglio di Amministrazione, a seguito dell'informativa ricevuta, può decidere se autorizzare il superamento del limite oppure richiedere un piano di rientro che dovrà essere predisposto dalla Funzione *CRO* con il supporto delle Funzioni *CFO* e *risk owner* (es. Funzione Crediti per le operazioni creditizie).

### **9.3 Il ruolo delle Funzioni di revisione interna e di conformità**

Nell'ambito dei processi di controllo sul corretto disegno e l'effettiva applicazione delle politiche e procedure interne definite in materia di gestione delle operazioni con soggetti collegati, un ruolo significativo è attribuito dalle Società del Gruppo alla Funzione di Conformità e alla Funzione di Revisione Interna.

In particolare, la Funzione di Conformità della Capogruppo:

- valuta l'adeguatezza e l'efficacia delle politiche, delle procedure e dei sistemi interni adottati dalla Capogruppo per assicurare il pieno ed effettivo rispetto della disciplina sulle operazioni con soggetti collegati all'interno del Gruppo;
- fornisce consulenza ed assistenza agli Organi ed alle strutture organizzative della Capogruppo ai fini dell'adempimento degli obblighi sanciti da tale disciplina;
- presenta agli Organi della Capogruppo relazioni sull'attività svolta con indicazioni delle misure adottate per rimediare ad eventuali carenze.

La Funzione di Conformità delle altre Società del Gruppo, in raccordo con la Funzione di conformità della Capogruppo:

- valuta l'adeguatezza e l'efficacia delle politiche, delle procedure e dei sistemi interni adottati dalla Società di appartenenza al fine di attuare la presente *Policy*;
- fornisce consulenza ed assistenza agli Organi ed alle strutture organizzative della Società di appartenenza ai fini dell'adempimento degli obblighi sanciti dalla disciplina sulle operazioni con soggetti collegati in coerenza con la presente *Policy* di Gruppo;
- presenta agli Organi della Società di appartenenza relazioni sull'attività svolta con indicazioni delle misure adottate per rimediare ad eventuali carenze.

La Funzione di Revisione Interna della Capogruppo:

- verifica l'osservanza delle politiche e delle procedure interne adottate dalla Capogruppo in materia di operazioni con soggetti collegati da parte della Capogruppo stessa;
- segnala tempestivamente eventuali anomalie rilevate all'Amministratore Delegato, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale della Capogruppo;

- riferisce periodicamente all'Amministratore Delegato, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale della Capogruppo gli esiti delle verifiche condotte, fornendo altresì informativa dell'esposizione complessiva ai rischi derivanti da operazioni con soggetti collegati e da altri conflitti di interesse a livello di gruppo;
- suggerisce revisioni delle politiche e procedure interne e degli assetti organizzativi e di controllo ritenute idonee a rafforzare il presidio dei rischi derivanti da tali operazioni, alla luce delle evidenze emerse.

Le attività sopra riportate sono svolte nel corso degli interventi di revisione interna condotti sui vari processi aziendali secondo il Piano annuale di *audit* definito.

La Funzione di Revisione Interna delle altre Società del Gruppo<sup>36</sup>, in raccordo con la Funzione di Revisione Interna della Capogruppo:

- verifica l'osservanza delle politiche e delle procedure interne adottate dalla Capogruppo e dalla Società di appartenenza in materia di operazioni con soggetti collegati da parte della Società medesima;
- segnala tempestivamente eventuali anomalie rilevate all'Amministratore Delegato, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale della Società di appartenenza;
- riferisce periodicamente all'Amministratore Delegato, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale della Società di appartenenza gli esiti delle verifiche condotte, fornendo altresì informativa dell'esposizione complessiva ai rischi derivanti da operazioni con soggetti collegati e da altri conflitti di interesse a livello di gruppo;
- suggerisce revisioni delle politiche e procedure interne e degli assetti organizzativi e di controllo ritenute idonee a rafforzare il presidio dei rischi derivanti da tali operazioni, alla luce delle evidenze emerse.

La Funzione di Conformità e la Funzione di Revisione Interna di ciascuna Società Controllata comunicano alle corrispondenti Funzioni della Capogruppo le eventuali anomalie rilevate nel periodo e le azioni intraprese dalla Società di appartenenza al fine di porvi rimedio.

## **10. La gestione degli altri conflitti di interesse**

### **10.1 Le modalità di applicazione dell'art. 136 del TUB**

L'art. 136 del TUB si applica ai rapporti contrattuali e, quindi, oltre agli atti di compravendita, alle obbligazioni degli esponenti aziendali, dirette o indirette<sup>37</sup>, "di

---

<sup>36</sup> La Funzione di Revisione Interna di Cassa di Risparmio di Orvieto S.p.A. è esternalizzata presso Banca Popolare di Bari S.p.A..



qualsiasi natura", finanziarie e non finanziarie, nelle quali possa manifestarsi la possibilità di conflitti di interesse, indipendentemente dal loro valore.

In tutti i casi in cui risulta applicabile l'art. 136 del TUB, è previsto che la relativa deliberazione da parte del Consiglio di Amministrazione<sup>38</sup> sia presa all'unanimità, salva l'astensione dell'esponente aziendale interessato e con il voto favorevole di tutti i componenti del Collegio Sindacale.

L'unanimità non è condizionata alla presenza di tutti i componenti dell'Organo di Amministrazione, essendo sufficiente che intervenga un numero di membri pari a quello necessario per la validità delle deliberazioni e che tutti i presenti, senza alcuna astensione, salvo quella dell'interessato, votino a favore dell'operazione. Nella relativa verbalizzazione si avrà cura di fare risultare esplicitamente l'osservanza di tali condizioni.

Non sono ammissibili deliberazioni generiche; per ciascuna operazione andranno pertanto riportate le caratteristiche atte ad individuarla.

Nell'ipotesi in cui uno o più componenti del Collegio Sindacale siano impossibilitati a partecipare alla seduta, la relativa approvazione potrà essere acquisita per iscritto con documento separato da conservarsi agli atti e da far constare nel verbale della riunione consiliare immediatamente successiva. In assenza di tali approvazioni, la Società del Gruppo interessata si astiene dal mettere in atto l'operazione.

L'art. 136 del TUB trova, altresì, applicazione nel caso di finanziamenti accordati ad un esponente aziendale, prima che lo stesso assumesse tale qualifica presso la singola Società del Gruppo, ove l'obbligazione abbia scadenza indeterminata ovvero nelle ipotesi in cui siano mutate le condizioni della stessa operazione.

In tale fattispecie, il mantenimento in essere del rapporto di finanziamento deve essere posto all'ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione della Società del Gruppo alla prima seduta utile successiva all'accettazione della carica da parte dell'esponente interessato.

## **10.2 Gestione delle casistiche ex art. 2391 del Codice Civile, art. 53, comma 4, del TUB e art. 6 comma 2 novies del TUF**

In ogni caso in cui un Amministratore delle Società del Gruppo abbia un interesse in un'operazione - sia questa soggetta o meno alle procedure previste dall'art. 136 del TUB e dalla Circolare 285 - si applicano le norme dettate dall'art. 2391 del Codice

---

<sup>37</sup> Ai sensi delle Istruzioni di Vigilanza di Banca d'Italia, la nozione di obbligazione "indiretta" identifica una fattispecie in cui il rapporto obbligatorio, pur se formalmente riferito ad un soggetto — persona fisica (ad es. coniuge o altro familiare dell'esponente) o giuridica — diverso dall'esponente aziendale, di fatto viene ad instaurarsi in capo a quest'ultimo.

<sup>38</sup> Le Società del Gruppo non si avvalgono della facoltà prevista dal comma 1 del richiamato art. 136 TUB, così come modificato dalla Legge n. 221 del 17 dicembre 2012, di delegare l'approvazione delle operazioni con gli esponenti aziendali di cui al medesimo comma 1.

Civile, nonché, in caso di conflitto, dall'art. 53, comma 4, del TUB e dall'art.6, comma 2 *novies* del TUF.

Ai fini dell'applicazione di tali norme si considera il coinvolgimento nell'operazione di soggetti riconducibili agli Amministratori. Fra questi soggetti rientrano quanto meno:

- gli affini fino al secondo grado e le società o imprese da questi controllate;
- le persone fiscalmente a carico, diversi dagli stretti familiari, e le società o imprese da queste controllate;
- altri "familiari" degli Amministratori e/o dei Sindaci (es: cugini/cognati intesi come i coniugi dei fratelli e/o sorelle);
- le società nelle quali gli Amministratori svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo e le eventuali società controllate e controllanti;
- le società nelle quali gli Amministratori possiedono partecipazioni non di controllo;
- le società o imprese in cui un Amministratore svolge un incarico professionale o presta un servizio di consulenza;
- i terzi con cui gli Amministratori siano vincolati da un rapporto di associazione professionale;
- i terzi nei confronti dei quali gli Amministratori sono debitori o creditori, nei casi in cui la concessione di un finanziamento da parte della Banca al terzo divenga un presupposto utile e necessario anche se non l'unico per il pagamento del debito.

In caso di operazioni che vedono il coinvolgimento dei soggetti di cui sopra, ovvero al ricorrere di altre circostanze da valutare di volta in volta, rimane fermo l'obbligo in capo all'Amministratore interessato di dichiarare al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale l'esistenza di una situazione di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 2391 del Codice Civile, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

Ai sensi dell'art. 53, comma 4, del TUB ovvero, in relazione alla prestazioni di servizi di investimento, ai sensi dell'art.6, comma 2 *novies* del TUF, gli Amministratori si astengono altresì dalle deliberazioni nelle quali abbiano un interesse in conflitto, per conto proprio o di terzi.

Qualora l'operazione rientri nelle facoltà di delibera dell'Amministratore Delegato, questi deve astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.

Prima di deliberare sull'operazione, il Consiglio di Amministrazione ne verifica il relativo interesse sulla base dei chiarimenti forniti dall'interessato. Le deliberazioni del Consiglio devono adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza dell'operazione.

Nei casi di inosservanza di quanto sopra disposto ovvero nel caso di deliberazioni del Consiglio adottate con il voto determinante dell'Amministratore interessato, le deliberazioni medesime, qualora possano recare danno alla Società del Gruppo cui

appartiene l'Amministratore medesimo, possono essere impugnate dagli Amministratori e dal Collegio Sindacale entro novanta giorni dalla loro data; l'impugnazione non può essere proposta da chi ha consentito con il proprio voto alla deliberazione se sono stati adempiuti i suddetti obblighi di informazione.

### **10.3 Gestione dei conflitti di interesse del “personale più rilevante”**

In aggiunta agli esponenti aziendali identificati nell'ambito dei soggetti collegati, potenziali rischi di conflitti di interesse si pongono con riferimento ad un novero più ampio di dipendenti e collaboratori, a diversi livelli gerarchico-funzionali, soprattutto se questi abbiano interessi in altre attività (es. azionisti di società direttamente o tramite familiari).

In conformità con le Disposizioni di Vigilanza, la Capogruppo individua come perimetro minimo di soggetti da prendere in considerazione a questi fini il cd. “personale più rilevante”, identificato ai sensi delle Politiche di remunerazione e incentivazione di Gruppo.

Al personale più rilevante di ciascuna Società del Gruppo è richiesto di dichiarare alla Struttura proponente le situazioni di interesse nelle operazioni, assunte direttamente o indirettamente (es: tramite propri familiari), fornendo tutte le informazioni inerenti il conflitto, in modo da consentire l'attribuzione delle competenze deliberative ai livelli gerarchici immediatamente superiori rispetto a quelli previsti per la tipologia e il controvalore di operazione<sup>39</sup>, salvo che la stessa non rientri già nell'ambito dei poteri deliberativi riconosciuti al Consiglio di Amministrazione della Società medesima.

## **11. Flussi Informativi**

La Funzione *CFO* della Capogruppo e le competenti funzioni delle altre Società del Gruppo storicizzano in un apposito applicativo informatico i dati e le informazioni inerenti le operazioni concluse con soggetti collegati. In particolare, per ciascuna operazione sono indicate almeno le seguenti informazioni:

- controparte;
- tipologia di soggetto collegato;
- ammontare dell'operazione;
- valore ponderato per il rischio (solo per le attività di rischio ed ove rilevabile);
- tipologia di operazione (maggiore rilevanza/minore rilevanza/ordinaria/esigua/delibera quadro);
- natura dell'operazione (operazione di credito, acquisti di beni e servizi, etc.);

---

<sup>39</sup> Per i finanziamenti ai dipendenti di MCC l'assunzione delle delibere è direttamente in capo all'Amministratore Delegato.

- parere rilasciato dagli Amministratori Indipendenti.

Le Società del Gruppo si dotano di un sistema di flussi informativi al fine di consentire agli Organi di governo e controllo delle Società medesime di sovrintendere all'attuazione della disciplina interna in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti dei soggetti collegati al Gruppo.

In conformità con la Circolare 285 è prevista, infatti, la predisposizione di reportistica con il dettaglio delle operazioni concluse con soggetti collegati distinte per tipologia di classificazione (ordinarie, di maggiore e minore rilevanza, etc.) anche al fine di consentire a ciascuna Struttura proponente di conoscere il livello complessivo attuale delle esposizioni nei confronti di ciascun gruppo di soggetti collegati.

Ciascuna Struttura proponente, per conto dell'Organo deliberante competente, registra tempo per tempo le operazioni concluse con soggetti collegati nell'applicativo informatico dedicato, con l'ausilio della Funzione *ICT* e le comunica con cadenza trimestrale<sup>40</sup> alla Funzione *CFO* e alla Funzione *CRO* della Società di appartenenza, descrivendone le caratteristiche rilevanti.

La Funzione *CRO* di ciascuna delle altre Società del Gruppo monitora il rispetto dei limiti prudenziali a livello individuale e rendiconta trimestralmente gli esiti delle attività svolte alla Funzione *CRO* di Capogruppo.

La Funzione *CFO* di ciascuna delle altre Società del Gruppo comunica con tempestività le operazioni con soggetti collegati alla Funzione *CFO* della Capogruppo al fine di consentire a quest'ultima di svolgere un monitoraggio dell'andamento nel tempo delle operazioni stesse, a livello sia individuale sia consolidato.

Sulla base delle informazioni come sopra raccolte dalle strutture proponenti e dalle altre Società del Gruppo, la Funzione *CFO* della Capogruppo predispone e fornisce con periodicità trimestrale al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della medesima Capogruppo un'informativa con il riepilogo aggregato delle operazioni concluse nel trimestre con soggetti collegati al Gruppo<sup>41</sup>. Tale informativa contiene altresì un ragguglio sull'eventuale attuazione delle delibere-quadro da parte delle Società del Gruppo.

Resto fermo che l'Organo deliberante competente di ciascuna Società del Gruppo, per il tramite della specifica Struttura proponente, comunica non appena deliberate, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della medesima Società, le operazioni con soggetti collegati (diversi dagli esponenti aziendali di cui all'art. 136 del TUB) di minore rilevanza sulle quali gli Amministratori Indipendenti abbiano espresso parere contrario o condizionato.

---

<sup>40</sup> Nel rispetto della frequenza prevista per le segnalazioni di vigilanza (cfr. cap. 11), la comunicazione relativa alle operazioni deliberate con soggetti collegati è richiesta in corrispondenza del 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre; pertanto, gli organi deliberanti competenti ottemperano a tale comunicazione entro e non oltre il 10 del mese successivo a quello di riferimento.

<sup>41</sup> Nell'informativa sono altresì incluse le operazioni deliberate dallo stesso Consiglio di Amministrazione.

La Funzione Societario della Capogruppo, o la corrispondente Funzione delle altre Società del Gruppo, porta, annualmente, a conoscenza dell'Assemblea dei soci le operazioni compiute con soggetti collegati sulle quali gli Amministratori Indipendenti o il Collegio Sindacale delle rispettive Società abbiano reso pareri negativi o formulato rilievi.

La Funzione *CFO* della Capogruppo cura, inoltre, la produzione di una relazione contenente dati aggregati sulle operazioni ordinarie compiute dalle Società del Gruppo nell'esercizio, inviata agli Amministratori Indipendenti della Capogruppo con frequenza annuale, per consentire un adeguato monitoraggio ai fini di eventuali interventi correttivi.

La Funzione di Conformità delle Società del Gruppo informa il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale e l'Amministratore Delegato degli eventuali riscontri emersi in occasione della valutazione sull'adeguatezza e l'efficacia delle politiche, procedure e sistemi interni adottati dalle Società del Gruppo in materia di operazioni con soggetti collegati.

La Funzione di Revisione Interna delle Società del Gruppo, a sua volta, riferisce periodicamente al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale ed all'Amministratore Delegato in merito alle evidenze emerse dalle verifiche condotte, sulla funzionalità, l'efficienza e l'efficacia dei processi di controllo adottati dalle Società medesime in materia di gestione delle operazioni con soggetti collegati.

## **12. Le Segnalazioni di Vigilanza**

Le operazioni con soggetti collegati concluse dalle Società del Gruppo sono oggetto di segnalazione alla Banca d'Italia con la periodicità e il livello di dettaglio previsti dalla relativa disciplina segnaletica prudenziale tempo per tempo vigente.

Le segnalazioni sono effettuate a livello consolidato dalla Capogruppo e a livello individuale dalle singole Società del Gruppo.

Le segnalazioni riferite alle attività di rischio ed alle operazioni di maggiore rilevanza sono richieste con frequenza trimestrale<sup>42</sup>, mentre per le informazioni relative al complesso delle operazioni con soggetti collegati, indipendentemente da natura e importo, è prevista una frequenza annuale.

Le responsabilità per la correttezza delle segnalazioni alla Banca d'Italia nonché per l'adeguatezza delle procedure di produzione e di controllo di tali segnalazioni fanno capo agli organi aziendali di ciascuna Società del Gruppo.

<sup>42</sup> Le segnalazioni trimestrali sono richieste in corrispondenza del 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre, quella annuale invece in corrispondenza del 31 dicembre. Le segnalazioni relative al 31 dicembre e al 30 giugno vanno trasmesse entro il 15 del terzo mese successivo a quello di riferimento (rispettivamente, 15 marzo e 15 settembre), mentre quelle relative al 31 marzo e al 30 settembre entro il 25 del mese successivo a quello di riferimento (rispettivamente 25 aprile e 25 ottobre).

La Funzione *CFO* delle Società del Gruppo ha cura di assicurare la produzione e l'invio degli schemi segnaletici nel rispetto della normativa di riferimento.

A tal fine, entro il 10 del mese successivo a quello di riferimento per le segnalazioni, la Funzione *CFO* riceve dalle Strutture aziendali proponenti, per conto degli Organi deliberanti competenti, le informazioni necessarie, oltre che per ottemperare agli obblighi informativi sanciti al capitolo precedente, anche per la compilazione degli schemi segnaletici.

Per le segnalazioni riferite alle attività di rischio, la Funzione *CFO* delle Società del Gruppo estrapola i valori delle esposizioni direttamente dalla fonte dati che alimenta la base segnaletica per i Grandi Rischi.

Prima di procedere all'inoltro delle segnalazioni all'Autorità di Vigilanza, i dati e le informazioni da segnalare sono sottoposti ad un accurato controllo nell'ambito della stessa Funzione *CFO*, anche mediante l'utilizzo di appositi strumenti di diagnostico.